ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 187

42º anno

20 luglio 1999

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

⋆ **Regolamento (CE) n. 1569/1999 del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo a talune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra** 1

⋆ **Regolamento (CE) n. 1570/1999 del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca per alcuni stock ittici e recante modifica del regolamento (CE) n. 48/1999 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale** 5

Regolamento (CE) n. 1571/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 11

⋆ **Regolamento (CE) n. 1572/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1998/1999** 13

⋆ **Regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione** 27

Regolamento (CE) n. 1574/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1999 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania 32

Regolamento (CE) n. 1575/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1999 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia 34

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 1576/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1999 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli 36

Regolamento (CE) n. 1577/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del quarto trimestre 1999 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra 38

Regolamento (CE) n. 1578/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1999 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1º luglio 1999 al 30 settembre 1999 40

★ **Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture** 42

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

1999/475/CE, Euratom:

★ **Decisione del Consiglio, del 12 luglio 1999, che nomina un membro del Comitato economico e sociale** 51

Commissione

1999/476/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 10 giugno 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato** [1] *[notificata con il numero C(1999) 1522]* 52

1999/477/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 29 giugno 1999, che modifica l'elenco delle zone industriali in declino cui si applica l'obiettivo n. 2, definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio** *[notificata con il numero C(1999) 1742]* 69

1999/478/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 14 luglio 1999, che rinnova il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura** *[notificata con il numero C(1999) 2042]* 70

IT

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1569/1999 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1999

relativo a talune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che il 10 giugno 1996 è stato firmato a Lussemburgo un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, in seguito denominato «l'accordo»;

(2) considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, le sue disposizioni relative al commercio e alle questioni connesse sono entrate in vigore il 1º gennaio 1997 mediante un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, firmato a Bruxelles l'11 novembre 1996 ([1]);

(3) considerando che è necessario stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell'accordo;

(4) considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, è opportuno stabilire, quando le disposizioni dell'accordo lo richiedano, disposizioni specifiche in merito alle norme generali contemplate, in particolare, dal regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ([2]), e dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ([3]);

(5) considerando che per decidere se sia opportuno introdurre una misura di salvaguardia si dovrebbe tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;

(6) considerando che si applicano altresì le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea;

(7) considerando che sono state adottate disposizioni specifiche in merito alle misure di salvaguardia per i prodotti tessili di cui al protocollo n. 1 dell'accordo;

(8) considerando che occorrerebbe introdurre determinate disposizioni per l'applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Contingenti e massimali tariffari

Articolo 1

Le modalità di applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo riguardante i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato e soggetti ad un'organizzazione comune di mercato sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([4]), oppure dalle disposizioni corrispondenti di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

([1]) GU L 344 del 31.12.1996, pag. 3.

([2]) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96 (GU L 314 del 4.12.1996, pag. 1).

([3]) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

([4]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).

Articolo 2

1. Le disposizioni riguardanti l'applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari fissati negli allegati II, VI (diversi da quelli contemplati dall'articolo 1) e VIII a) dell'accordo, compresi le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e della Taric o dalla conclusione, da parte del Consiglio, di accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e la Slovenia, vengono adottate dalla Commissione, assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 [1], secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio. In tal caso:

— la Commissione può differire di tre mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

3. Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente all'applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta di uno Stato membro.

4. Non appena i massimali vengono raggiunti, la Commissione può adottare un regolamento che ripristina, fino al termine dell'anno di calendario, i dazi doganali applicabili ai paesi terzi.

TITOLO II

Misure di protezione

Articolo 3

Il Consiglio può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato, di adire il consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui agli articoli 29 e 123, paragrafo 2, dell'accordo. All'occorrenza, il Consiglio adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può presentare le proposte all'uopo necessarie, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 4

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure previste all'articolo 65 dell'accordo, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 3284/94 [2], quando queste misure vengono adottate secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono adottate unicamente alle condizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 6, dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure adottate dalla Slovenia a norma dell'articolo 65 dell'accordo, dopo aver esaminato la questione la Commissione si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con i principi enunciati nell'accordo. Se del caso, essa adotta le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato.

Articolo 5

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure previste all'articolo 30 dell'accordo, l'istituzione di misure antidumping viene decisa nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 384/96 e secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d), dell'accordo.

Articolo 6

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di applicare misure di salvaguardia a norma degli articoli 31 e 32 dell'accordo, esso fornisce alla stessa le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta. La Commissione, qualora decida di non applicare le misure di salvaguardia, ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

[1] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1).

[2] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 22.

Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiari di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Slovenia e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione a norma dell'articolo 34, paragrafi 2 e 3, dell'accordo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla conclusione delle consultazioni con la Slovenia nell'ambito di detto consiglio di associazione.

2. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 3491/93 [1] (in seguito denominato «il comitato»), composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Quest'ultimo comunica quanto prima agli Stati membri tutti gli elementi di informazione utili.

3. Quando la Commissione decide, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che devono essere applicate le misure di salvaguardia previste agli articoli 31 e 32 dell'accordo:

— ne informa immediatamente gli Stati membri se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

— consulta il comitato;

— informa contemporaneamente la Slovenia e notifica al consiglio di associazione l'avvio di consultazioni di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3, dell'accordo;

— comunica contemporaneamente al consiglio di associazione le informazioni necessarie a tali consultazioni.

4. Le consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui ai paragrafi 1 e 3.

Al termine delle consultazioni o allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, adottare le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 31 e 32 dell'accordo.

5. La decisione di cui al paragrafo 4 viene immediatamente notificata al Consiglio, agli Stati membri e alla Slovenia; essa è altresì notificata al consiglio di associazione.

La decisione è immediatamente applicabile.

6. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.

7. Se la Commissione non adotta una decisione ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni con il consiglio di associazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione a norma del paragrafo 3 può adire il Consiglio.

8. Nei casi di cui ai paragrafi 6 e 7, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di due mesi.

Articolo 7

1. Nel caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera d), dell'accordo, la Commissione può adottare misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 31 e 32 dell'accordo.

Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito entro un termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

2. La decisione della Commissione viene notificata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

Si applica la procedura prevista all'articolo 6, paragrafi 7 e 8.

Se la Commissione non adotta una decisione entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura di cui al primo ed al secondo comma del presente paragrafo.

Articolo 8

Le procedure previste agli articoli 6 e 7 non si applicano ai prodotti oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo.

Articolo 9

In deroga agli articoli 6 e 7, qualora le circostanze richiedano l'adozione di misure relative ai prodotti agricoli ai sensi degli articoli 22 e 31 dell'accordo o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, le suddette misure sono adottate secondo le procedure previste dai regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché dagli specifici regolamenti approvati a norma dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, purché siano rispettate le condizioni previste all'articolo 22 o all'articolo 34, paragrafi 2 e 3, dell'accordo.

Articolo 10

La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al consiglio di associazione previste dall'accordo.

[1] GU L 319 del 21.12.1993, pag. 1.

Articolo 11

Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare dagli articoli 119 e 120, secondo le procedure ivi previste.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

S. NIINISTÖ

REGOLAMENTO (CE) N. 1570/1999 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1999

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca per alcuni stock ittici e recante modifica del regolamento (CE) n. 48/1999 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) che il regolamento (CE) n. 48/1999 [2] stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale;

(2) per evitare una pesca eccessiva, è opportuno stabilire nuovi TAC per il 1999 limitando le catture degli stock di spinarolo e di gamberello nel Mare del Nord; occorre ripartire tra gli Stati membri i contingenti di questi TAC disponibili per la Comunità;

(3) per evitare un sovrasfruttamento, la pesca comunitaria del melù nelle zone Vb (zona CE), VI e VII, e VIIIabd deve essere ripartita tra gli Stati membri in modo da consentire un monitoraggio adeguato;

(4) le ripartizioni suddette devono essere effettuate in base all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3760/92;

(5) probabilmente gran parte delle catture autorizzate nel 1999 di tutte le specie summenzionate sarà già stata effettuata al momento dell'adozione del presente regolamento; è quindi opportuno escludere tali catture dall'applicazione del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti [3];

(6) nell'ambito delle consultazioni bilaterali tra la Comunità e la Polonia sui reciproci diritti di pesca nel 1999, la parte della Comunità per quanto riguarda le catture dello spratto nel Mar Baltico è stata modificata;

(7) occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 48/1999 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 48/1999 è modificato come segue:

1) nell'allegato I:

   a) le tabelle «Melù — zona Vb (acque comunitarie), VI, VII», «Melù — zona VIIIabd» e «Spratto — zona IIIbcd (acque comunitarie)» sono sostituite dalle corrispondenti tabelle dell'allegato I del presente regolamento:

   b) la tabella «Melù — zona VIIIe» è soppressa;

   c) sono inserite le tabelle di cui all'allegato II del presente regolamento relativo al gambero boreale e allo spinarolo;

2) nell'allegato III:

   a) la zona «VIIIabd» concernente il melù è sostituita da «VIIIabde»,

   b) sono soppresse le voci concernenti il melù nella zona VIIIe;

   c) sono inserite le voci di cui all'allegato III del presente regolamento relativo al gambero boreale e allo spinarolo.

Articolo 2

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio non si applica agli sbarchi di:

a) Spinarolo del Mare del Nord (acque della Comunità);

b) Gambero boreale del Mare del Nord (acque della Comunità);

c) Melù nelle divisioni CIEM Vb (acque della Comunità), VI, VII, XII e XIV;

d) Melù nella divisione CIEM VIIIabde.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo al regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).
[2] GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1.
[3] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

S. NIINISTÖ

ALLEGATO I

Specie: Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:** Vb ([1]), VI, VII, XII e XIV
België/Belgique Danmark 3 100 Deutschland 12 000 Ελλάδα España 20 000 ([2]) France 16 700 Ireland 24 000 Italia Luxembourg Nederland 37 700 Österreich Portugal 1 500 Suomi/Finland Sverige United Kingdom 35 000 CE 150 000 TAC 407 000	([1]) Acque della Comunità. ([1]) Di cui 5 000 tonnellate possono essere pescate indistintamente nelle divisioni CIEM VIIIa, b ed e.
Specie: Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:** VIII a b d e
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 10 000 ([1]) France 7 759 ([1]) Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal 1 500 ([1]) Suomi/Finland Sverige United Kingdom 7 241 ([1]) CE 26 500 TAC 26 500	([1]) Qualsiasi quota di questo contingente può essere pescata indistintamente nelle divisioni CIEM Vb (zona CE), VI, VII, XII e XIV.

Specie: Spratto *Sprattus sprattus*		**Zona:** III bcd (1)
België/Belgique		(1) Acque della Comunità.
Danmark	48 064	(2) Di cui non più di 8 000 tonnellate nella zona dell'Estonia, non più di 6 000 tonellate nella zona della Lettonia e non più di 4 000 tonnellate nella zona della Lituania.
Deutschland	30 450	
Ελλάδα		
España		
France		
Ireland		
Italia		
Luxembourg		
Nederland		
Österreich		
Portugal		
Suomi/Finland	25 160	
Sverige	105 917	
United Kingdom		
CE	209 590 (2)	
TAC	468 000	

ALLEGATO II

Specie: Gamberello *Pandalus borealis*		**Zona:** IIa (1), Mare del Nord (1)
België/Belgique		(1) Acque della Comunità.
Danmark	4 698	
Deutschland		
Ελλάδα		
España		
France		
Ireland		
Italia		
Luxembourg		
Nederland	54	
Österreich		
Portugal		
Suomi/Finland		
Sverige	316	
United Kingdom	1 948	
CE	7 013	
TAC	7 013	

Specie: Spinarolo *Squalus acanthias*		**Zona:** IIa (1), Mare del Nord (1)
België/Belgique	150	(1) Acque della Comunità.
Danmark	863	
Deutschland	156	
Ελλάδα		
España		
France	276	
Ireland		
Italia		
Luxembourg		
Nederland	236	
Österreich		
Portugal		
Suomi/Finland		
Sverige	12	
United Kingdom	7 177	
CE	8 870	
TAC	8 870	

ALLEGATO III

Stock			Tipo di TAC A = analitico P = precauzionale	Applicazione degli articoli 3 e 4 del reg. (CE) n. 847/96 (1/0 = si/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5(2) del regolamento (CE) n. 847/96 (1/0 = si/no)
Specie		Zona			
Nome comune	Nome latino				
Gamberello	*Pandalus borealis*	IIa ([1]), Mare del Nord ([1])	P	1	0
Spinarolo	*Squalus acanthias*	IIa ([1]), Mare del Nord ([1])	P	1	0

REGOLAMENTO (CE) N. 1571/1999 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1999

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

(2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 luglio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	61,9
	628	130,8
	999	96,4
0709 90 70	052	50,5
	999	50,5
0805 30 10	382	54,7
	388	64,7
	524	59,5
	528	62,6
	999	60,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	74,9
	400	57,3
	508	78,2
	512	69,8
	524	55,7
	528	67,7
	804	100,1
	999	72,0
0808 20 50	388	88,7
	512	50,1
	528	70,5
	804	72,3
	999	70,4
0809 10 00	052	152,4
	064	72,8
	091	51,0
	999	92,1
0809 20 95	052	167,8
	061	155,0
	400	188,3
	616	207,4
	999	179,6
0809 40 05	052	76,0
	064	86,7
	624	219,1
	999	127,3

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1572/1999 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 1999
che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1998/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 [4], in particolare l'articolo 19,

(1) considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 136/66/CEE, vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori; che la delimitazione delle zone di produzione ha formato oggetto del regolamento (CE) n. 2138/97 della Commissione [5], modificato dal regolamento (CE) n. 2075/98 [6]; che, tenuto conto dei dati ricevuti, occorre fissare tali rese come indicato in allegato;

(2) considerando che le misure previste dal regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le rese di olive e di olio per la campagna 1998/1999 sono stabilite in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
[2] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.
[3] GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.
[4] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.
[5] GU L 297 del 31.10.1997, pag. 3.
[6] GU L 265 del 30.9.1998, pag. 10.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

A. ITALIA — ITALIEN — ITALIEN — ΙΤΑΛΙΑ — ITALY — ITALIE — ITALIA — ITALIË — ITÁLIA — ITALIA — ITALIEN

Provincia Provins Provinz Επαρχία Province Province Provincia Provincie Província Kunta/Maakunta Kommun/provins	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona Alue Zon	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbre kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore kg oliiveja/puu kg oliver/träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
Pordenone	1	2	15
Trieste	1	14	19
Trento	1	11	19
Padova	1	10	17
Treviso	1	10	17
Verona	1	13	15
	2	12	18
Vicenza	1	12	18
Bergamo	1	10	16
Brescia	1	18	16
	2	18	16
	3	15	16
	4	8	15
	5	12	18
Como	1	9	17
Forlì-Cesena	1	9	17
Ravenna	1	9	15
Rimini	1	10	18
Genova	1	7	21
	2	7	21
Imperia	1	15	22
	2	14	23
	3	14	23
La Spezia	1	7	18
	2	6	19
	3	3	19
Savona	1	14	22
Arezzo	1	8	17
	2	4	17
Firenze	1	7	15
	2	9	15
	3	10	15
Prato	1	7	15
	2	9	15
	3	10	15
Grosseto	1	9	20
	2	7	18
	3	11	18
Livorno	1	14	17
	2	20	18
	3	12	19
	4	6	17

Provincia Provins Provinz Επαρχία Province Province Provincia Provincie Província Kunta/Maakunta Kommun/provins	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona Alue Zon	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbre kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore kg oliiveja/puu kg oliver/träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
Lucca	1	5	18
	2	4	16
Massa Carrara	1	10	17
	2	4	19
Pisa	1	9	18
	2	10	15
	3	11	16
	4	8	17
Pistoia	1	8	15
	2	9	16
	3	11	17
Siena	1	8	20
	2	7	18
Perugia	1	10	16
	2	10	17
	3	8	18
	4	7	19
Terni	1	8	17
Ancona	1	10	18
	2	11	17
	3	11	16
Macerata	1	10	17
Ascoli Piceno	1	16	18
	2	16	18
Pesaro	1	10	17
	2	10	17
	3	6	17
	4	5	16
Chieti	1	9	17
	2	11	18
	3	14	17
	4	18	17
L'Aquila	1	6	19
	2	7	21
	3	6	21
Pescara	1	7	18
	2	10	18
	3	18	17
	4	17	21
Teramo	1	4	18
	2	13	18
	3	24	17
Campobasso	1	22	17
	2	17	18
	3	13	18
Isernia	1	9	22
	2	10	23
	3	10	19
	4	11	21

Provincia Provins Provinz Επαρχία Province Province Provincia Provincie Província Kunta/Maakunta Kommun/provins	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona Alue Zon	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbre kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore kg oliiveja/puu kg oliver/träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
Frosinone	1	14	19
	2	17	20
	3	13	20
	4	14	19
Latina	1	13	18
	2	13	18
	3	13	18
	4	13	18
Rieti	1	2	20
	2	7	19
	3	9	20
Roma	1	4	19
	2	15	15
	3	12	18
Viterbo	1	14	16
	2	18	16
	3	15	14
	4	18	15
	5	25	15
Avellino	1	21	17
	2	23	19
	3	23	19
	4	22	19
	5	23	21
	6	25	20
Benevento	1	26	18
	2	19	20
	3	23	21
Caserta	1	22	19
	2	19	19
Napoli	1	15	18
	2	11	16
	3	10	17
Salerno	1	17	17
	2	20	20
	3	29	21
	4	26	20
	5	31	21
	6	39	19
	7	52	20
Bari	1	38	20
	2	28	19
	3	17	19
	4	19	19
	5	22	18
	6	18	18
	7	11	17
Brindisi	1	32	20
	2	21	17
	3	22	14
	4	25	16

Provincia Provins Provinz Επαρχία Province Province Provincia Provincie Província Kunta/Maakunta Kommun/provins	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona Alue Zon	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbre kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore kg oliiveja/puu kg oliver/träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
Foggia	1	15	20
	2	23	17
	3	26	21
	4	20	20
Lecce	1	20	18
	2	19	17
	3	10	18
	4	7	18
	5	18	18
	6	15	18
	7	14	17
	8	19	18
	9	12	18
Taranto	1	12	18
	2	18	18
	3	29	18
	4	24	17
	5	29	18
Matera	1	13	22
	2	18	20
	3	13	22
Potenza	1	24	23
	2	18	19
	3	13	21
	4	15	20
Cosenza	1	32	21
	2	18	20
	3	15	20
	4	9	21
	5	11	22
Catanzaro	1	28	21
	2	16	21
	3	12	24
	4	13	23
	5	10	22
Crotone	1	24	20
	2	26	20
	3	22	19
Vibo Valentia	1	5	20
	2	31	19
	3	22	19
	4	26	19
Reggio Calabria	1	25	18
	2	30	19
	3	25	19
	4	13	21
	5	16	22
	6	25	22
	7	16	21

Provincia Provins Provinz Επαρχία Province Province Provincia Provincie Província Kunta/Maakunta Kommun/provins	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona Alue Zon	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbre kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore kg oliiveja/puu kg oliver/träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
Agrigento	1	16	19
	2	13	19
Caltanissetta	1	26	21
	2	13	22
	3	11	20
	4	9	19
	5	10	19
Catania	1	20	20
	2	8	20
	3	12	19
Enna	1	14	19
Messina	1	18	20
	2	16	20
	3	13	21
	4	13	21
	5	13	18
	6	11	18
	7	11	21
	8	9	19
	9	9	18
Palermo	1	31	20
	2	20	21
	3	13	20
Ragusa	1	15	18
	2	15	17
Siracusa	1	13	21
	2	11	21
	3	17	19
	4	13	18
	5	11	21
Trapani	1	14	20
	2	14	19
	3	12	19
	4	12	19
	5	10	20
	6	10	19
Cagliari	1	9	18
	2	9	18
	3	9	18
	4	9	18
Nuoro	1	7	20
	2	7	20
Oristano	1	19	18
Sassari	1	14	19
	2	11	19
	3	9	19

B. FRANCIA — FRANKRIG — FRANKREICH — ΓΑΛΛΙΑ — FRANCE — FRANCE — FRANCIA — FRANKRIJK — FRANÇA — RANSKA — FRANKRIKE

Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona Alue Zon	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbre kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore kg oliiveja/puu kg oliver/träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/ 100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
1	5,4	15,4
2	2,1	15,0
3	3,5	17,7
4	8,2	25,8
5	7,8	16,9
6	4,5	23,4
7	3,8	19,1
8	9,4	27,5
9	4,4	20,0

C. GRECIA — GRÆKENLAND — GRIECHENLAND — ΕΛΛΑΔΑ — GREECE — GRÈCE — GRECIA — GRIEKENLAND — GRÉCIA — KREIKKA — GREKLAND

Provincia Provins Provinz Επαρχία Province Province Provincia Provincie Província Kunta/Maakunta Kommun/provins	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona Alue Zon	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbre kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore kg oliiveja/puu kg oliver/träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/ 100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
Αθηνών	1	7	17
Αιτωλοακαρνανίας	1	19	16
	2	15	18
	3	20	18
	4	20	16
	5	16	15
	6	15	17
	7	8	12
	8	19	18
Αττικής Δυτικής	1	7	18
	2	6	16
	3	5	15
Αττικής Ανατ.	1	14	19
Βοιωτίας	1	17	18
	2	9	19
	3	5	22
	4	12	20
	5	7	19
	6	15	20

Provincia Provins Provinz Επαρχία Province Province Provincia Provincie Província Kunta/Maakunta Kommun/provins	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona Alue Zon	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbre kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore kg oliiveja/puu kg oliver/träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
Ευβοίας	1	16	18
	2	12	22
	3	15	23
	4	10	25
	5	17	22
	6	10	23
	7	12	25
	8	7	25
	9	4	23
	10	3	20
	11	1	20
	12	3	20
	13	3	20
Ευρυτανίας	1	5	14
Πειραιά	1	17	20
	2	13	15
	3	18	19
	4	18	18
	5	19	19
	6	17	17
	7	29	15
Φθιώτιδας	1	6	17
	2	6	18
	3	6	19
	4	15	20
	5	3	18
Φωκίδας	1	26	15
	2	26	19
	3	25	17
	4	13	19
	5	12	18
	6	11	19
	7	4	19
Αργολίδας	1	32	20
	2	22	20
	3	16	19
Αρκαδίας	1	26	17
	2	20	22
	3	6	20
	4	27	16
	5	12	17
	6	10	19
	7	12	16
	8	15	16
	9	17	17
	10	10	17
	11	5	17
	12	20	17
	13	22	17
	14	3	17
	15	4	21
	16	12	17
	17	11	18
	18	8	19
	19	2	19
	20	1	19

Provincia Provins Provinz Επαρχία Province Province Provincia Provincie Província Kunta/Maakunta Kommun/provins	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona Alue Zon	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbre kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore kg oliiveja/puu kg oliver/träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
Αχαΐας	1	23	21
	2	22	18
	3	12	15
Ηλείας	1	20	18
	2	11	20
	3	20	16
Κορινθίας	1	19	19
	2	20	19
	3	26	18
	4	26	20
	5	24	20
	6	23	20
	7	22	19
	8	20	19
Λακωνίας	1	5	20
	2	10	24
	3	12	24
	4	12	22
	5	8	24
	6	6	24
	7	13	22
	8	14	22
	9	18	24
Μεσσηνίας	1	22	18
	2	16	18
	3	12	24
	4	25	18
	5	26	17
	6	26	17
	7	24	19
	8	25	18
	9	23	19
	10	23	18
	11	20	18
	12	25	16
	13	19	15
	14	21	17
Ζακύνθου	1	17	20
	2	22	20
	3	24	15
Κερκύρας	1	15	22
Κεφαλληνίας	1	20	19
	2	21	20
Λευκάδας	1	18	20
	2	15	22
	3	13	23
	4	12	22
Άρτας	1	13	15
	2	9	14
	3	8	13

Provincia Provins Provinz Επαρχία Province Province Provincia Provincie Província Kunta/Maakunta Kommun/provins	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona Alue Zon	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbre kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore kg oliiveja/puu kg oliver/träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
Θεσπρωτίας	1	20	20
	2	25	21
	3	15	16
Ιωαννίνων	1	6	16
Πρέβεζας	1	7	16
	2	12	17
	3	1	16
	4	9	15
	5	6	15
	6	3	14
	7	4	14
Καρδίτσας	1	12	17
Λάρισας	1	3	17
	2	6	17
	3	2	17
	4	3	17
Μαγνησίας	1	3	18
	2	3	18
	3	4	16
	4	2	17
	5	1	18
Τρικάλων	1	11	16
Δράμας	1	13	15
Ημαθίας	1	11	20
	2	7	17
Κιλκίς	1	10	18
	2	10	18
Κοζάνης	1	3	19
Πέλλης	1	21	15
	2	8	16
Θεσσαλονίκης	1	8	18
	2	7	18
	3	6	18
Καβάλας	1	6	17
	2	5	17
	3	8	18
	4	8	17
	5	11	18
	6	12	18
Πιερίας	1	10	20
	2	5	19
	3	5	15

Provincia Provins Provinz Επαρχία Province Province Provincia Provincie Província Kunta/Maakunta Kommun/provins	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona Alue Zon	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbre kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore kg oliiveja/puu kg oliver/träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
Σερρών	1	7	18
Χαλκιδικής	1	9	20
	2	7	20
	3	5	22
	4	6	19
	5	8	21
	6	9	19
	7	4	22
	8	3	20
Έβρου	1	15	18
	2	8	16
Ξάνθης	1	9	17
Ροδόπης	1	15	20
Δωδεκανήσου	1	7	18
	2	7	19
	3	11	19
Κυκλάδων	1	14	17
	2	8	20
	3	10	22
	4	6	20
	5	14	21
	6	10	20
	7	10	24
	8	5	20
Λέσβου	1	17	23
	2	18	22
	3	13	24
	4	28	25
	5	16	20
	6	17	20
	7	21	24
Σάμου	1	12	22
	2	19	22
	3	18	22
	4	12	22
	5	7	22
	6	8	22
	7	7	22
	8	9	22
	9	9	22
	10	9	22
	11	12	22
	12	9	22

Provincia Provins Provinz Επαρχία Province Province Provincia Provincie Província Kunta/Maakunta Kommun/provins	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona Alue Zon	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbre kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore kg oliiveja/puu kg oliver/träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
Χίου	1	16	22
	2	9	24
	3	15	23
Ηρακλείου	1	14	22
	2	14	20
	3	22	19
	4	17	20
	5	18	21
	6	17	21
	7	14	26
	8	16	24
	9	11	27
Λασιθίου	1	22	23
	2	17	22
Ρεθύμνου	1	11	27
	2	8	27
	3	8	27
	4	11	28
	5	15	24
	6	19	24
	7	22	25
	8	17	23
	9	13	23
	10	11	24
	11	17	27
	12	18	25
	13	12	25
	14	11	27
	15	9	27
	16	10	25
	17	12	24
	18	8	25
	19	14	24
	20	14	25
Χανίων	1	21	19
	2	19	21
	3	15	20
	4	22	20
	5	15	20
	6	11	20
	7	19	21
	8	14	20
	9	10	18
	10	20	21
	11	20	17
	12	22	20
	13	17	20
	14	10	20
	15	20	23
	16	20	22
	17	10	20

D. PORTUGAL — PORTUGAL — PORTUGAL — ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ — PORTUGAL — PORTUGAL — PORTOGALLO — PORTUGAL — PORTUGAL — PORTUGALI — PORTUGAL

Región Region Region Περιοχή Region Région Regione Regio Região Kunta/Maakunta Kommun/provins	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona Alue Zon	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbre kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore kg oliiveja/puu kg oliver/träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
Entre Douro e Minho	1	6	8
	2	8	11
	3	8	8
	4	9	12
	5	6	12
	6	5	12
Terra Fria Transmontana	1	8	15
	2	9	17
Alto Douro	1	9	16
	2	8	17
	3	9	17
	4	8	15
	5	8	14
Centro Litoral	1	5	11
	2	5	11
	3	6	11
	4	5	13
	5	5	12
Beira Central	1	7	12
Alto Mondego	1	7	12
	2	9	13
Beira Serrana	1	7	13
	2	7	14
	3	9	13
	4	8	12
Oeste e Lisboa	1	5	11
Ribatejo	1	5	12
	2	6	12
	3	7	11
	4	6	11
Centro Interior Serrano	1	5	12
	2	5	12
	3	6	12
	4	6	12
	5	6	13
Beira Baixa	1	9	13
	2	7	12
	3	8	13
	4	6	12
Portalegre	1	7	15
Charneca do Tejo	1	5	11
	2	6	12
Barros de Fronteira e zonas circundantes	1	8	14
	2	9	14
Elvas	1	10	15
	2	10	16

Región Region Region Περιοχή Region Région Regione Regio Região Kunta/Maakunta Kommun/provins	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona Alue Zon	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbre kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore kg oliiveja/puu kg oliver/träd	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver
Litoral Sul	1	5	10
	2	5	12
Évora	1	8	11
	2	7	11
	3	8	11
Calcários Duros	1	8	13
Alto Alentejo Oriental	1	7	13
	2	8	15
Barros de Beja/Alto Alentejo	1	8	14
	2	9	13
Margem Esquerda	1	10	17
	2	12	18
Barros de Beja	1	9	13
	2	10	14
Serras Alentejanas	1	8	12
	2	7	12
Algarve	1	5	11
	2	5	12
	3	6	12

REGOLAMENTO (CE) N. 1573/1999 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1999

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 9,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 2201/96 ha istituito, al titolo I, un regime di aiuti alla produzione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 702/1999 [4], ha stabilito le disposizioni generali applicabili a tale regime; che, ferme restando le altre disposizioni del regolamento (CE) n. 504/97, occorre definire talune norme specifiche relative alle caratteristiche che i fichi secchi devono presentare per poter beneficiare dell'aiuto alla produzione;

(2) considerando che la qualità dei fichi secchi prima e dopo la trasformazione è variabile; che il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione dovrebbero essere fissati per un tipo determinato di prodotto; che la produzione comunitaria è caratterizzata dalla presenza di due tipi di fichi secchi, quelli a frutto piccolo e gli altri fichi secchi; che, per ciascuno di questi due tipi, la caratteristica essenziale che determina la differenza di prezzo sul mercato è il calibro; che, per i fichi secchi destinati al consumo diretto, occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto per la classe di calibro maggiormente rappresentativa di ciascuno dei due tipi, e da tali prezzi ed aiuti. derivare il prezzo e l'aiuto applicabili agli altri calibri;

(3) considerando che i requisiti minimi di qualità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 sono intesi ad evitare la fabbricazione di prodotti per i quali non vi è alcuna domanda o di prodotti che provocherebbero una distorsione del mercato, e che detti requisiti devono basarsi su procedimenti tradizionali e leali di fabbricazione; che, per garantire il rispetto di queste disposizioni, occorre definire le caratteristiche minime cui devono soddisfare, da un lato, i fichi secchi non trasformati acquistati dal trasformatore e, dall'altro, i fichi secchi che beneficiano dell'aiuto;

(4) considerando che, per garantire un'applicazione uniforme, è necessario determinare le modalità di realizzazione delle verifiche relative alle caratteristiche dei fichi secchi prima e dopo la trasformazione;

(5) considerando che alcuni dei requisiti imposti dal presente regolamento richiedono un profondo adeguamento del settore della produzione e della trasformazione; che tali requisiti devono essere pertanto introdotti progressivamente nel corso delle cinque campagne di commercializzazione successive all'entrata in vigore del presente regolamento;

(6) considerando che le disposizioni del presente regolamento riprendono, adeguandole all'evoluzione della normativa e dei dati tecnici ed economici, le disposizioni specifiche per i fichi secchi previste agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione, del 19 giugno 1984, relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori e all'importo dell'aiuto alla produzione per taluni ortofrutticoli trasformati che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1591/98 [6]; che occorre pertanto abrogare gli articoli 1 e 2 nonché gli allegati I, II e III di detto regolamento;

(7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per beneficiare del pagamento del prezzo minimo, i fichi secchi non trasformati devono essere conformi alle caratteristiche di cui all'alegato II.

2. Per beneficiare del pagamento dell'aiuto, i fichi secchi e le paste di fichi devono essere conformi alle caratteristiche di cui all'allegato III.

3. Il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'aiuto alla produzione per i fichi secchi sono fissati per i prodotti corrispondenti alle caratteristiche di cui, rispettivamente, all'allegato II e III e aventi un calibro compreso tra 75 e 105 frutti per chilogrammo per le varietà a piccoli frutti e un calibro compreso tra 65 e 85 frutti per chilogrammo per le altre varietà. Per ali altri fichi secchi, il prezzo minimo e l'aiuto devono essere moltiplicati per uno dei coefficienti di cui all'allegato I.

[1] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.
[2] GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.
[3] GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.
[4] GU L 89 dell'1.4.1999, pag. 26.
[5] GU L 162 del 20.6.1984, pag. 8.
[6] GU L 208 del 24.7.1998, pag. 14.

Articolo 2

1. Per i fichi secchi non trasformati, le verifiche relative a caratteristiche e calibro vengono effettuate sulla base di campioni rappresentativi dell'insieme della partita prelevati dal trasformatore, d'intesa con il produttore. I campioni sono esaminati in contraddittorio dal trasformatore e dal produttore e i risultati dell'esame vengono registrati. A tal fine, si intende per «partita» l'insieme dei prodotti presentati contemporaneamente da uno stesso produttore o da un'organizzazione di produttori per essere presi in consegna dal trasformatore.

2. Per i fichi secchi, il trasformatore verifica mediante campionatura su ciascuna partita venduta il rispetto delle caratteristiche richieste per beneficiare dell'aiuto nonché il calibro. I risultati di tali verifiche vengono registrati. Il peso netto di ciascun campione da esaminare deve essere di almeno un chilogrammo.

3. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali in materia di scarti di cernita, in particolare per quanto concerne la percentuale minima, il controllo e la destinazione.

Articolo 3

Gli articoli 1 e 2 nonché gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 1709/84 sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dalla campagna di commercializzazione 1999/2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

COEFFICIENTI APPLICABILI AL PREZZO MINIMO E ALL'AIUTO ALLA PRODUZIONE

Calibro (Numero di frutti per chilogrammo)		Coefficiente applicabile al prezzo minimo e all'aiuto alla prodzione
Varietà a piccoli frutti (1)	Altre varietà	
Meno di (75) frutti/kg	Meno di (65) frutti/kg	1,2
Da (75 a 105) frutti/kg	Da (65 a 85) frutti/kg	1
Da (106 a 136) frutti/kg	Da (86 a 116) frutti/kg	0,8
Prodotti non calibrati (2)	Prodotti non calibrati	0,65 (3)

(1) Cuello de Dama, Pajarito, Granito, Preto de Torres, Pingo de mel o Moscatel, Cachopeira, Cotio, Branco do Douro, Rei branco, Rei preto, Cordovì, Blancos, De la Casta, Verdejos.

(2) Fichi secchi non trasformati destinati alla fabbricazione di paste di fichi, paste di fichi.

(3) Per le prime cinque campagne di commercializzazione successive all'entrata in vigore del presente regolamento, tale coefficiente è sostituito dai seguenti importi:

Campagna	Coefficiente applicable al prezzo minimo	Coefficiente applicable all'aiuto
1999/2000	0,70	1,0
2000/2001	0,70	1,0
2001/2002	0,65	0,9
2002/2003	0,65	0,8
2003/2004	0,65	0,7

ALLEGATO II

CARATTERISTICHE DEI FICHI SECCHI NON TRASFORMATI

1. **Definizione**

I fichi secchi non trasformati devono essere ottenuti da frutti [1] maturi delle varietà di Ficus carica domestica L. essiccati naturalmente.

2. **Requisiti minimi e tolleranze**

I fichi secchi non trasformati devono:

— avere un tenore massimo di umidità del 24 %,

— avere un calibro minimo di 136 frutti/kg per le varietà a piccoli frutti e di 116 fruttil/kg per le altre varietà,

— avere una buccia fine e una polpa con la consistenza del miele,

— presentare una certa uniformità di colore,

— essere puliti e praticamente privi di sostanze estranee.

In ciascuna partita sono ammesse le seguenti tolleranze [2]:

— 30 % in numero o in peso di fichi secchi che hanno subito, internamente o esternamente, danni dovuti ad una causa qualsiasi, con un massimo del 18 % di fichi danneggiati da insetti;

— 3 % in numero o in peso di fichi secchi non idonei alla trasformazione.

---

[1] Cuello de Dama, Pajarito, Granito, Preto de Torres, Pingo de mel o Moscatel, Cachopeira, Cotio, Branco do Douro, Rei branco, Rei preto, Cordovì, Blancos, De la Casta, Verdejos.

[2] Fino al termine della campagna di commercializzazione 2003/2004 le tolleranze ammesse sono le seguenti:

— 40 %, per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, e 35 %, per le campagne successive, in numero o in peso di fichi secchi che hanno subito, internamente o esternamente, danni dovuti ad una causa qualsiasi, con un massimo del 25 %, per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, e del 20 %, per le campagne successive, di fichi danneggiati da insetti;

— 10 %, per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, e 6 %, per le campagne successive, in numero o in peso di fichi secchi non idonei alla trasformazione.

ALLEGATO III

A. CARATTERISTICHE DEI FICHI SECCHI

1. **Definizione**

I fichi secchi devono essere ottenuti da frutti maturi delle varietà di Ficus carica domestica L. essiccati naturalmente.

2. **Requisiti minimi e tolleranze**

I fichi secchi devono:

— avere un tenore massimo di umidità del 24 %,

— avere un calibro minimo di 136 frutti/kg per le varietà a piccoli frutti [1] e di 116 frutti/kg per le altre varietà,

— avere una buccia fine e una polpa con la consistenza del miele,

— presentare una certa uniformità di colore,

— essere puliti e praticamente privi di sostanze estranee.

In ciascuna partita sono ammesse le seguenti tolleranze:

— 25 % in numero o in peso di fichi secchi che hanno subito, internamente o esternamente, danni dovuti ad una causa qualsiasi, con un massimo del 15 % di fichi danneggiati da insetti.

B. CARATTERISTICHE DELLE PASTE DI FICHI

Definizione e requisiti minimi

Le paste di fichi sono ottenute a partire da fichi secchi non trasformati corrispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato II, ad eccezione del calibro che può essere inferiore.

I fichi secchi non trasformati utilizzati per la fabbricazione di paste devono aver subito un lavaggio con acqua calda e un processo di essiccatura con aria calda. Essi devono avere un tenore massimo di umidità pari al 24 %.

[1] Cuello de Dama, Pajarito, Granito, Preto de Torres, Pingo de mel o Moscatel, Cachopeira, Cotio, Branco do Douro, Rei branco, Rei preto, Cordovì, Brancos, De la Casta, Verdejos.

REGOLAMENTO (CE) N. 1574/1999 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1999

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1999 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 [1], modificato dal regolamento (CE) n. 618/98 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

(1) considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 1999 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

(2) considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo;

(3) considerando che è opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1999 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.
[2] GU L 82 del 19.3.1998, pag. 35.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1º luglio al 30 settembre 1999
1	100,0
2	100,0
3	100,0
4	100,0
H1	100,0
H2	100,0
5	100,0
6	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
10/11	100,0
12/13	100,0
14	100,0
15	100,0
16	100,0
17	100,0

ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo totale disponibile per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 1999
1	3 151,5
2	386,1
3	960
4	10 007,9
H1	1 200
H2	250
5	1 800
6	1 218
7	5 229,8
8	840
9	6 120
10/11	3 150
12/13	1 380
14	180
15	540
16	989,3
17	7 500

REGOLAMENTO (CE) N. 1575/1999 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1999

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1999 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione, del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

(1) considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 1999 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

(2) considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo;

(3) considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º luglio al 30 settembre 1999, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 1999 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1º luglio al 30 settembre 1999
23	100,00
24	100,00

ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 1999
23	45,6
24	107,0

REGOLAMENTO (CE) N. 1576/1999 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1999

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1999 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2068/96 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

(1) considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 1999 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte;

(2) considerando che è opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il periodo successivo;

(3) considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1999, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14.
[2] GU L 277 del 30.10.1996, pag. 12.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1º luglio al 30 settembre 1999
1	100,00

ALLEGATO II

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 1999
1	4 264

REGOLAMENTO (CE) N. 1577/1999 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1999

che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del quarto trimestre 1999 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 691/97 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

(1) considerando che, per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 1999 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1º luglio e il 30 settembre 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 1999, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2305/95 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 233 del 30.9.1995, pag. 45.
[2] GU L 102 del 19.4.1997, pag. 12.

ALLEGATO

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 1999
18	600
19	600
20	120
21	600
22	300

REGOLAMENTO (CE) N. 1578/1999 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1999

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1999 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1º luglio 1999 al 30 settembre 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1409/1999 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

(1) considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 1999 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

(2) considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º luglio al 30 settembre 1999, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 1999 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.
[2] GU L 164 del 30.6.1999, pag. 51.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1º luglio al 30 settembre 1999
G2	100
G3	100
G4	100
G5	100
G6	100
G7	100

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 1999
G2	12 074,2
G3	1 748
G4	1 149,5
G5	2 439
G6	6 000
G7	2 053

DIRETTIVA 1999/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 1999

relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

IL PARLAMENTO EUROPEO,
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 71, paragrafo 1, e l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

considerando quanto segue:

(1) che l'eliminazione delle distorsioni di concorrenza tra le imprese di trasporto degli Stati membri richiede nel contempo l'armonizzazione dei sistemi di prelievo e l'istituzione di equi meccanismi di imputazione ai trasportatori dei costi delle infrastrutture;

(2) che tali obiettivi possono essere conseguiti solo a tappe;

(3) che un certo grado di armonizzazione dei sistemi fiscali è già stato realizzato con l'adozione della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [5], e della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali [6];

(4) che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 5 luglio 1995, nella causa C-21/94, Parlamento/Consiglio [7], ha annullato la direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture [8] mantenendo in vigore gli effetti di detta direttiva sino a che il Consiglio non emani una nuova direttiva; che, pertanto, la direttiva 93/89/CEE deve essere sostituita dalla presente direttiva;

(5) che nell'attuale situazione occorrerebbe limitare l'adeguamento dei sistemi nazionali di imposizione agli autoveicoli commerciali di tonnellaggio superiore a una determinata soglia;

(6) che, a tale scopo, è opportuno fissare aliquote minime per le tasse sugli autoveicoli che sono attualmente applicate negli Stati membri o che potrebbero eventualmente sostituirle;

(7) che sarebbe opportuno incoraggiare l'impiego di veicoli che rispettino di più l'ambiente e il sistema viario introducendo una maggiore differenziazione delle tasse o di altri oneri, purché essa non interferisca col funzionamento del mercato interno;

(8) che è opportuno che a taluni Stati membri sia concesso un periodo di deroga agli importi minimi per agevolare l'adeguamento delle imposizioni richieste dalla presente direttiva;

(9) che alcune operazioni di trasporto interno locale che non hanno grande incidenza sul mercato dei trasporti della Comunità sono attualmente assoggettate ad aliquote ridotte delle tasse sugli autoveicoli; che, per una transizione ordinata, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri a concedere deroghe temporanee alle aliquote minime;

(10) che occorrerebbe consentire agli Stati membri di applicare aliquote ridotte o esenzioni agli autoveicoli il cui impiego non sia tale da avere ripercussioni sul mercato dei trasporti della Comunità;

(11) che, al fine di tener conto di determinate situazioni speciali, occorrerebbe prevedere una procedura secondo la quale gli Stati membri possono essere autorizzati a conservare ulteriori esenzioni o riduzioni;

(12) che le attuali distorsioni di concorrenza non possono essere eliminate solo mediante l'armonizzazione delle tasse o delle accise sul carburante; che, tuttavia, in attesa di forme di prelievo tecnicamente ed economicamente più idonee, le distorsioni possono essere limitate prevedendo la possibilità di conservare o introdurre pedaggi e/o diritti d'utenza per l'uso delle autostrade; che, inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prelevare diritti per l'uso di ponti, gallerie e valichi di montagna;

---

[1] GU C 59 del 26.2.1997, pag. 9.
[2] GU C 206 del 7.7.1997, pag. 17.
[3] Parere espresso il 3 giugno 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[4] Parere del Parlamento europeo del 17 luglio 1997 (GU C 286 del 22.9.1997, pag. 217), posizione comune del Consiglio del 18 gennaio 1999 (GU C 58 dell'1.3.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 7 maggio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
[5] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).
[6] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE.
[7] Racc. 1995, pag. I-1827.
[8] GU L 279 del 12.11.1993, pag. 32.

(13) che, date le specifiche condizioni di taluni itinerari alpini, può essere opportuno che uno Stato membro non applichi un sistema di diritti d'utenza in un settore ben definito della sua rete autostradale, onde consentire l'applicazione di un onere connesso con l'infrastruttura;

(14) che è necessario che i pedaggi e i diritti d'utenza non siano discriminatori, non comportino eccessive formalità, non creino ostacoli alle frontiere interne; che è necessario, quindi, adottare misure adeguate per consentire il pagamento dei pedaggi e dei diritti d'utenza in qualsiasi momento e con diversi mezzi di pagamento;

(15) che le aliquote dei diritti d'utenza dovrebbero essere fissate in funzione della durata dell'uso dell'infrastruttura in questione ed essere differenziate secondo i danni causati dai veicoli stradali;

(16) che ai veicoli immatricolati in Grecia dovrebbero essere temporaneamente applicati diritti d'utenza ridotti per tener conto delle difficoltà legate alla sua posizione geopolitica;

(17) che, per garantire un'applicazione uniforme dei diritti d'utenza e dei pedaggi, è opportuno stabilire talune modalità di applicazione, quali le caratteristiche delle infrastrutture alle quali si applicano, i livelli massimi di alcune aliquote ed altre condizioni generali da rispettare; che le aliquote medie ponderate dai pedaggi dovrebbero essere connesse con i costi di costruzione, esercizio e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi;

(18) che gli Stati membri dovrebbero poter destinare alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo equilibrato delle reti di trasporto una percentuale dell'importo dei diritti d'utenza o dei pedaggi, a condizione che tale importo sia calcolato conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

(19) che gli importi previsti nella presente direttiva, espressi nelle unità monetarie nazionali degli Stati membri che adottano l'euro, sono stati fissati il 1º gennaio 1999 allorché il valore dell'euro è stato determinato ai sensi del regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottato l'euro ([1]); che è opportuno che gli Stati membri che non adottano l'euro riesaminino annualmente gli importi previsti nella presente direttiva espressi nelle monete nazionali e adeguino, se necessario, tenendo conto delle modifiche nei tassi di cambio; che gli adeguamenti annuali nelle monete nazionali non possono essere obbligatori se la modifica derivante dall'applicazione del nuovo tasso di cambio è inferiore a una certa percentuale;

([1]) GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.

(20) che dovrebbe essere applicato il principio di territorialità; che due o più Stati membri possono collaborare ai fini dell'introduzione di un sistema comune di diritti d'utenza, salva l'osservanza di talune condizioni supplementari;

(21) che, in base al principio di proporzionalità, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi, ai sensi dell'articolo 5, terzo comma del trattato;

(22) che si dovrebbe prevedere un calendario rigoroso per il riesame delle disposizioni della presente direttiva e, se necessario, per il loro adattamento allo scopo di istituire un sistema di prelievi a carattere maggiormente territoriale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le tasse sugli autoveicoli nonché i pedaggi e i diritti d'utenza gravanti sugli autoveicoli, quali definiti all'articolo 2.

La presente direttiva non si applica agli autoveicoli che effettuano trasporti esclusivamente nei territori non europei degli Stati membri.

Inoltre, essa non si applica agli autoveicoli immatricolati nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla, e nelle Azzorre e a Madera e che effettuano trasporti esclusivamente in questi territori o tra questi e il territorio continentale rispettivamente della Spagna o del Portogallo.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a) «autostrada», una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica che non serve le proprietà finitime, e che:
   i) è dotata, salvo in punti particolari o a titolo temporaneo, di carreggiate distinte per i due sensi di marcia, separate mediante una banda non destinata alla circolazione oppure, in via eccezionale, mediante altri mezzi;
   ii) non presenta intersezioni a raso con alcun'altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, o cammino pedonale;
   iii) è espressamente segnalata come autostrada;

b) «pedaggio», il pagamento di una determinata somma per un autoveicolo che effettua un tragitto fra due punti di una delle infrastrutture di cui all'articolo 7, paragrafo 2, basata sulla distanza percorsa e sulla categoria dell'autoveicolo;

c) «diritti di utenza», il pagamento di una somma determinata che dà il diritto all'utilizzo da parte di un autoveicolo, per una durata determinata, delle infrastrutture di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

d) «autoveicolo», un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati, adibito esclusivamente al trasporto di merci su strada e che abbia un peso totale a pieno carico autorizzato pari o superiore a 12 tonnellate;

e) autoveicolo «EURO I», un veicolo con le caratteristiche di cui alla casella A della tabella di cui alla sezione 8.3.1.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli ([1]);

f) autoveicolo «EURO II», un veicolo con le caratteristiche di cui alla casella B della tabella di cui alla sezione 8.3.1.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE.

CAPO II

Tasse sugli autoveicoli

Articolo 3

1. Le tasse sugli autoveicoli di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

— *Belgio*:

taxe de circulation sur les véhicules automobiles/verkeersbelasting op de autovoertuigen;

— *Danimarca*:

vægtafgift af motorkøretøjer m.v.;

— *Germania*:

Kraftfahrzeugsteuer;

— *Grecia*:

Τέλη κυκλοφορίας;

— *Spagna*:

a) impuesto sobre vehículos de tracción mecànica,

b) impuesto sobre actividades económicas (unicamente per quanto riguarda l'importo dei prelievi riscossi per gli autoveicoli);

— *Francia*:

a) taxe spéciale sur certains véhicules routiers,

b) taxe différentielle sur les véhicules à moteur;

— *Irlanda*:

vehicle excise duty;

— *Italia*:

a) tassa automobilistica,

b) addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica;

— *Lussemburgo*:

taxe sur les véhicules automoteurs;

— *Paesi Bassi*:

motorrijtuigenbelasting;

— *Austria*:

Kraftfahrzeugsteuer;

— *Portogallo*:

a) imposto de camionagem,

b) imposto de circulação;

— *Finlandia*:

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;

— *Svezia*:

fordonsskatt;

— *Regno Unito*:

a) vehicle excise duty,

b) motor vehicles licence.

2. Lo Stato membro che sostituisca una delle tasse di cui al paragrafo 1 con un'altra analoga ne informa la Commissione, la quale procede alle necessarie modifiche.

Articolo 4

Le procedure di riscossione e recupero delle tasse menzionate all'articolo 3 sono stabilite da ciascuno Stato membro.

Articolo 5

Per quanto riguarda gli autoveicoli immatricolati negli Stati membri, le tasse di cui all'articolo 3 sono riscosse unicamente dallo Stato membro d'immatricolazione.

Articolo 6

1. Qualunque sia la struttura delle tasse di cui all'articolo 3, gli Stati membri stabiliscono le relative aliquote in modo che, per ogni categoria o sottocategoria di autoveicoli di cui all'allegato I, non siano inferiori all'aliquota minima stabilita nell'allegato medesimo.

Fino a due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, la Grecia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna sono autorizzati ad applicare aliquote più basse, ma non inferiori al 65 % dei minimi stabiliti nell'allegato I.

2. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte o esenzioni:

a) agli autoveicoli del ministero della Difesa, della protezione civile, dei servizi antincendio e degli altri servizi di pronto intervento, delle forze dell'ordine, nonché agli autoveicoli adibiti alla manutenzione stradale,

([1]) GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/1/CE (GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1).

b) agli autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla pubblica via dello Stato membro d'immatricolazione e che sono utilizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale non è il trasporto di merci, a condizione che i trasporti effettuati da tali veicoli non comportino distorsioni di concorrenza e fatto salvo l'accordo della Commissione.

3. a) Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a mantenere esoneri o riduzioni supplementari delle tasse sugli autoveicoli per motivi inerenti a specifiche politiche di natura socioeconomica o connessi alle infrastrutture dello Stato medesimo. Tali esoneri o riduzioni possono riguardare unicamente autoveicoli immatricolati nello Stato membro in questione che effettuano trasporti esclusivamente all'interno di una parte ben definita del suo territorio.

b) Qualunque Stato membro che desideri conservare un siffatto esonero o una siffatta riduzione ne informa la Commissione comunicandole inoltre tutte le informazioni pertinenti. La Commissione informa gli altri Stati membri dell'esonero o della riduzione proposti entro un mese.

Si considera che il Consiglio abbia autorizzato il mantenimento dell'esonero o della riduzione proposti se, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data alla quale gli altri Stati membri sono stati informati ai sensi del precedente comma, né la Commissione né alcuno Stato membro hanno chiesto che la questione venga esaminata dal Consiglio.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, secondo comma e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, nonché dell'articolo 6 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri [1], gli Stati membri non possono accordare alcuna esenzione o riduzione delle tasse di cui all'articolo 3, che abbia per effetto di rendere l'importo della tassa inferiore alle aliquote minime di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

CAPO III

Pedaggi e diritti d'utenza

Articolo 7

1. Gli Stati membri possono conservare o introdurre pedaggi e/o diritti d'utenza alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10.

2. a) I pedaggi e i diritti d'utenza sono imposti solo per l'uso di autostrade o altre strade a corsie multiple con caratteristiche analoghe a quelle delle autostrade, dei ponti, delle gallerie e dei valichi di montagna.

Tuttavia, in uno Stato membro sprovvisto di rete generale di autostrade o di strade a doppia carreggiata con caratteristiche analoghe, i suddetti oneri possono essere imposti in detto Stato membro all'utenza della categoria di strade più elevata dal punto di vista tecnico.

b) Previa consultazione della Commissione, secondo la procedura di cui alla decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti [2],

i) i pedaggi e i diritti d'utenza possono essere imposti anche su altre sezioni della rete stradale principale, in particolare

— quando lo richiedano ragioni di sicurezza,

— in uno Stato membro sprovvisto, nella maggior parte del suo territorio, di una rete coerente di autostrade o di strade a doppia carreggiata aventi caratteristiche analoghe, in detta parte del paese, ma solo sulle strade utilizzate per il trasporto pesante di merci interregionale e internazionale, purché la domanda di traffico e la densità demografica non giustifichi economicamente la costruzione di autostrade o di strade a doppia carreggiata con caratteristiche analoghe;

ii) gli Stati membri interessati possono introdurre un regime speciale per le zone frontaliere;

iii) l'Austria può esentare dall'applicazione dei diritti d'utenza austriaci il tratto autostradale tra Kufstein e Brennero.

3. Per l'utilizzo di uno stesso tratto stradale non possono essere imposti cumulativamente pedaggi e diritti d'utenza. Tuttavia, gli Stati membri possono applicare anche pedaggi per l'utilizzo di ponti, gallerie e valichi di montagna su reti in cui sono riscossi diritti d'utenza.

4. I pedaggi e i diritti d'utenza sono applicati senza alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla nazionalità del trasportatore oppure all'origine o alla destinazione dell'autoveicolo.

5. L'applicazione, la riscossione e il controllo del pagamento dei pedaggi e dei diritti d'utenza sono effettuati in modo da intralciare il meno possibile la fluidità del traffico, evitando controlli e verifiche obbligatori alle frontiere interne della Comunità. A tal fine gli Stati membri cooperano per introdurre metodi che consentano ai trasportatori di pagare i diritti d'utenza 24 ore su 24, almeno nei principali punti di vendita, utilizzando qualsiasi comune mezzo di pagamento all'interno e all'esterno degli Stati membri nei quali sono applicati. Gli Stati membri prevedono attrezzature adeguate ai punti di pagamento dei pedaggi e dei diritti d'utenza in modo da mantenere i normali livelli di sicurezza stradale.

6. Uno Stato membro può stabilire che gli autoveicoli immatricolati nel suo territorio siano assoggettati a diritti d'utenza per l'utilizzo di tutta la sua rete stradale.

[1] GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38.

[2] GU 23 del 3.4.1962, pag. 720/62. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 73/402/CEE (GU L 347 del 17.12.1973, pag. 48).

7. I diritti d'utenza, comprese le spese amministrative per tutte le categorie di autoveicoli, sono fissati dallo Stato membro interessato ad un importo non superiore all'importo massimo stabilito nell'allegato II.

Detto importo massimo viene riesaminato il 1º luglio 2002 e successivamente ogni due anni. Ove necessario, la Commissione propone gli adattamenti appropriati e il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano alle condizioni previste dal trattato.

Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri in cui vige un diritto d'utenza applicano una riduzione del 50 % delle aliquote dei diritti d'utenza per gli autoveicoli immatricolati in Grecia, in ragione della sua posizione geopolitica. La Commissione può decidere di autorizzare di anno in anno la proroga di tale riduzione da parte di detti Stati membri.

8. I diritti d'utenza sono proporzionali alla durata dell'utilizzo delle infrastrutture.

Uno Stato membro ha facoltà di applicare agli autoveicoli immatricolati nel suo territorio importi unicamente annuali.

9. I pedaggi medi ponderati sono in funzione dei costi di costruzione, esercizio e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi.

10. Fatti salvi i pedaggi medi ponderati di cui al paragrafo 9, gli Stati membri possono differenziare le aliquote dei pedaggi riscossi in funzione

a) delle categorie di emissione dei veicoli, a condizione che nessun pedaggio superi di oltre il 50 % il pedaggio imposto ai veicoli equivalenti che soddisfano i requisiti di emissione più severi;

b) dell'ora del giorno, a condizione che nessun pedaggio superi di oltre il 100 % del pedaggio imposto durante il periodo del giorno meno costoso.

Qualsiasi modulazione dei pedaggi in relazione alle categorie di emissione dei veicoli o dell'ora del giorno è proporzionale all'obiettivo perseguito.

Articolo 8

1. Due o più Stati membri possono cooperare ai fini dell'introduzione di un sistema comune di diritti d'utenza applicabile all'insieme dei loro territori. Tali Stati membri associano strettamente la Commissione alla preparazione di detto sistema, nonché al suo successivo funzionamento e le sue eventuali modifiche.

2. Un sistema comune è subordinato alle seguenti condizioni, cumulative rispetto a quelle prescritte dall'articolo 7:

a) i diritti d'utenza comuni sono fissate dagli Stati membri partecipanti ad un importo non superiore a quello massimo indicato all'articolo 7, paragrafo 7;

b) il pagamento dei diritti d'utenza comuni dà accesso alla rete definita dagli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;

c) altri Stati membri possono aderire al sistema comune;

d) gli Stati membri partecipanti elaborano un criterio di ripartizione che consenta di assegnare a ciascuno di loro un'equa parte delle entrate provenienti dai diritti d'utenza.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 9

1. La presente direttiva lascia non pregiudica l'applicazione da parte degli Stati membri:

a) delle tasse o diritti specifici:
   — riscossi all'atto dell'immatricolazione dell'autoveicolo, oppure
   — gravanti sugli autoveicoli o i carichi di peso o di dimensioni fuori della norma;

b) dei pedaggi di parcheggio e diritti specifici relativi alla circolazione urbana;

c) dei diritti regolatori specificamente destinati a combattere le situazioni di congestione del traffico circoscritte a determinati luoghi e momenti.

2. La presente direttiva non osta inoltre a che gli Stati membri destinino alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo equilibrato delle reti di trasporto una percentuale dell'importo di diritto d'utenza o di pedaggio, a condizione che tale importo sia calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafi 7 e 9.

Articolo 10

1. Per l'applicazione della presente direttiva i tassi di cambio tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato l'euro sono quelli fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; essi si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell'anno civile successivo.

2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro hanno la facoltà di mantenere gli importi in vigore al momento dell'adeguamento annuale fatto ai sensi del paragrafo 1, se la conversione di tali importi espressi in euro comporta una modifica espressa in moneta nazionale inferiore al 5 %.

Articolo 11

1. Alle date di cui all'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia e della congestione del traffico.

2. Per consentire alla Commissione di redigere la suddetta relazione, gli Stati membri le forniscono, al più tardi sei mesi prima delle date di cui al paragrafo 1, le informazioni necessarie.

3. Gli Stati membri che introducono sistemi elettronici di riscossione dei pedaggi o dei diritti d'utenza cooperano al fine di realizzare un adeguato livello di interoperabilità.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 13

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 1999.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
J. M. GIL-ROBLES	F. MÜNTEFERING

ALLEGATO I

IMPORTI MINIMI DI IMPOSTA DA APPLICARE SUGLI AUTOVEICOLI

AUTOVEICOLI

Numero di assi e peso totale massimo autorizzato a pieno carico (in tonnellate)		Aliquota minima di imposta (in EUR/anno)	
Pari o superiore a	e inferiore a	Sospensione pneumatica o riconosciuta equivalente [1] dell'(degli) asse(i) motore(i)	Altri sistemi di sospensione dell'(degli) asse(i) motore(i)
2 assi			
12	13	0	31
13	14	31	86
14	15	86	121
15	18	121	274
3 assi			
15	17	31	54
17	19	54	111
19	21	111	144
21	23	144	222
23	25	222	345
25	26	222	345
4 assi			
23	25	144	146
25	27	146	228
27	29	228	362
29	31	362	537
31	32	362	537

[1] Sospensione riconosciuta equivalente secondo la definizione dell'allegato II della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

COMPLESSI (AUTOARTICOLATI E AUTOTRENI)

Numero di assi e peso totale massimo autorizzato a pieno carico (in tonnellate)		Aliquota minima di imposta (in EUR/anno)	
Pari o superiore a	e inferiore a	Sospensione pneumatica o riconosciuta equivalente [1] dell'(degli) asse(i) motore(i)	Altri sistemi di sospensione dell'(degli) asse(i) motore(i)
2 + 1 assi			
12	14	0	0
14	16	0	0
16	18	0	14
18	20	14	32
20	22	32	75
22	23	75	97
23	25	97	175
25	28	175	307

Numero di assi e peso totale massimo autorizzato a pieno carico (in tonnellate)		Aliquota minima di imposta (in EUR/anno)	
Pari o superiore a	e inferiore a	Sospensione pneumatica o riconosciuta equivalente (1) dell'(degli) asse(i) motore(i)	Altri sistemi di sospensione dell'(degli) asse(i) motore(i)
2 + 2 assi			
23	25	30	70
25	26	70	115
26	28	115	169
28	29	169	204
29	31	204	335
31	33	335	465
33	36	465	706
36	38	465	706
2 + 3 assi			
36	38	370	515
38	40	515	700
3 + 2 assi			
36	38	327	454
38	40	454	628
40	44	628	929
3 + 3 assi			
36	38	186	225
38	40	225	336
40	44	336	535

(1) Sospensione riconosciuta equivalente secondo la definizione dell'allegato II della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

ALLEGATO II

IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D'UTENZA, COMPRESE LE SPESE AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 7

Annuo

	fino a 3 assi	*4 o più assi*
NON EURO	960	1 550
EURO I	850	1 400
EURO II e meno inquinanti	750	1 250

Mensile e settimanale

L'importo massimo mensile e settimanale delle aliquote è proporzionale alla durata dell'uso delle infrastrutture.

Giornaliero

Il diritto d'utenza giornaliero è pari a 8 euro per tutte le categorie di veicoli.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 1999
che nomina un membro del Comitato economico e sociale

(1999/475/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 258,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166,

vista la decisione del Consiglio del 15 settembre 1998 che nomina i membri del Comitato economico e sociale per il periodo fino al 21 settembre 1998 [1],

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Signor Jacques Pe, che sono state comunicate al Consiglio in data 25 gennaio 1999;

viste le candidature presentate dal governo francese,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il signor Jean-Jacques Carmentran è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del signor Jacques Pe per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

S. NIINISTÖ

[1] GU L 257 del 19.9.1998, pag. 37.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1999

che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato

[notificata con il numero C(1999) 1522]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/476/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

(1) considerando che, con la decisione 95/365/CEE [2], la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato e che tale decisione, ai sensi dell'articolo 3 della stessa, è scaduta il 25 luglio 1998;

(2) considerando che è opportuno adottare una nuova decisione per il gruppo di prodotti detersivi per bucato e stabilire i criteri per lo stesso gruppo di prodotti con validità per un periodo di tre anni;

(3) considerando che è opportuno rivedere i criteri stabiliti dalla decisione 95/365/CEE per tenere conto degli sviluppi del mercato;

(4) considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le condizioni di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica sono definite per gruppi di prodotti;

(5) considerando che l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le proprietà ecologiche del prodotto devono essere valutate in rapporto ai criteri specifici per gruppi di prodotti;

(6) considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 880/92, il marchio di qualità ecologica non deve essere assegnato in nessun caso a prodotti che sono sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio [3], modificata da ultimo dalla direttiva 98/98/CE della Commissione [4] e dalla direttiva 88/379/CEE del Consiglio [5], modificata da ultimo dalla direttiva 96/65/CEE della Commissione [6], ma che può essere assegnato a prodotti che contengono tali sostanze o preparati, se i prodotti in questione rispondono alle finalità del sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica;

(7) considerando che i detersivi contengono sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi delle suddette direttive;

(8) considerando che i criteri ecologici stabiliti dalla presente decisione prevedono, in particolare, soglie e punteggi per limitare al minimo il contenuto di sostanze e preparati classificati come pericolosi nei detersivi cui può essere assegnato un marchio di qualità ecologica;

(9) considerando che i detersivi che rispettano tali criteri esercitano un minore impatto ambientale e sono conformi agli obiettivi del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica;

(10) considerando che la Commissione ha adottato la raccomandazione del 22 luglio 1998 sulla buona pratica ambientale relativa ai detersivi da bucato per uso domestico [7];

[1] GU L 99 dell'11.4.1992, pag. 1.
[2] GU L 217 del 13.9.1995, pag. 14.
[3] GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.
[4] GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1.
[5] GU L 187 del 16.7.1988, pag. 14.
[6] GU L 265 del 18.10.1996, pag. 15.
[7] GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 73.

(11) considerando che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati riuniti in un forum consultivo;

(12) considerando che le misure della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per bucato» include tutti i detersivi per bucato in polvere, liquidi o sotto altra forma, per il lavaggio di tessuti e destinati principalmente ad essere utilizzati in lavatrici ad uso domestico.

Articolo 2

Le proprietà ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti definiti all'articolo 1 sono valutate rispetto ai criteri ecologici e di rendimento specifici di cui all'allegato e alle appendici I, parti A e B, II, III e IV.

Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri sono validi per un periodo di tre anni dalla data in cui entra in vigore la presente decisione.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrati è «006».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1999.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

ALLEGATO

REQUISITI GENERALI

I requisiti generali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 880/92, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica e i seguenti criteri specifici si applicano all'assegnazione di un marchio di qualità ecologica ai detersivi per bucato e devono essere rispettati durante tutto il periodo previsto dal contratto che definisce le modalità di impiego del marchio.

Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell'attuazione di programmi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14 001.

Questi criteri hanno l'obiettivo di promuovere:

— **la riduzione dell'inquinamento idrico diminuendo la quantità di detersivi usati e limitando la quantità di sostanze pericolose**

— **la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, riducendo il numero degli imballaggi primari e promuovendone il riutilizzo e/o la riciclabilità**

— **il risparmio di energia promuovendo l'uso di detersivi per il lavaggio a bassa temperatura**

Inoltre, i criteri in questione permettono di sensibilizzare maggiormente i consumatori ai problemi dell'ambiente.

1. UNITÀ FUNZIONALE E DOSAGGIO DI RIFERIMENTO

1.1. **Unità funzionale**

L'unità funzionale è espressa in g/lavaggio (grammi per lavaggio). Nel caso di impiego in lavatrice di detersivi per uso generale, si riferisce al dosaggio relativo a 4,5 kg di carico (a secco) e, per i detersivi delicati, al dosaggio di 2,5 kg di carico (a secco).

1.2. **Dosaggio di riferimento**

Il dosaggio raccomandato dal produttore ai consumatori relativo ad una durezza dell'acqua (DA) pari a 2,5 m mol $CaC0_3$/l e per tessuti «normalmente sporchi» costituisce il riferimento per:

— il calcolo dei criteri ecologici

e

— le prove di rendimento del lavaggio.

Qualora una DA pari a 2,5 m mol $CaC0_3$/l non sia adeguata alle condizioni degli Stati membri in cui il detersivo è commercializzato, il richiedente specifica il dosaggio da utilizzare come riferimento.

2. CRITERI ECOLOGICI SPECIFICI RELATIVI AGLI INGREDIENTI E ALL'IMBALLAGGIO

2.1. **Criteri ecologici degli ingredienti**

Vengono presi in considerazione i seguenti parametri:

— totale sostanze chimiche (TC):

— volume critico di diluizione-tossicità (VCD_{tox})

— fosfati (STPP)

— sostanze organiche insolubili (II)

— sostanze organiche solubili (SI)

— sostanze organiche non biodegradabili (processo aerobico) (non biodegradable organics NBDO — aerobic)

— sostanze organiche non biodegradabili (processo anaerobico) (non biodegradable organics NBDO — anaerobic)

— fabbisogno biologico di ossigeno (BOD)

Nell'appendice II sono riportate le definizioni dei parametri usati nei calcoli. Tali parametri sono calcolati ed espressi in g/lavaggio o l/lavaggio, a seconda dei casi. Essi sono aggregati e valutati nel loro complesso, secondo l'approccio illustrato nel presente documento.

Punteggi/fattori di ponderazione

La seguente tabella riassume i criteri prescelti, le rispettive soglie di esclusione, i rispettivi fattori di ponderazione e il punteggio massimo ottenibile. La formula per il calcolo dei punteggi relativi a ciascun criterio è riportata al punto 2.3.

Sistema di calcolo dei punteggi/fattori di ponderazione dei detersivi per bucato

Criterio \ Punteggio	4	3	2	1	H_{EXCL}	Fattore di ponderazione	Somma
Totale sostanze chimiche	60	70	80	90	**110**	3	12
Volume critico di diluizione — tossicità	1 500	3 500	5 500	7 500	**10 000**	8	32
Fosfati (STPP)	0	7,5	15	22,5	**30**	2	8
Sostanze inorganiche insolubili	10	15	20	25	**30**	0,5	2
Sostanze inorganiche solubili	10	25	40	55	**70**	0,5	2
NBDO (processo aerobico)	1	2	3	4	**8**	1	4
NBDO (processo anaerobico)	1	4	7	10	**15**	1,5	6
BOD	20	40	60	80	**130**	2	8
Totale							**74**
Punteggio minimo richiesto	**45**						

Nota: Tutti i valori sono espressi in g/lavaggio ad eccezione di quelli relativi a CDV_{tox} espressi in l/lavaggio.
H_{EXCL} = soglia di esclusione.

2.2. **Livello critico per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica**

La somma dei punteggi relativi agli 8 criteri riguardanti gli ingredienti deve essere pari o superiore a 45.

I valori soglia devono essere rispettati per tutti i criteri. Il prodotto deve rispettare anche i criteri indicati in altre parti del presente allegato.

2.3. **Calcoli relativi ai criteri ecologici degli ingredienti**

Base di dati sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID — Detergent Ingredients Database)

L'appendice I, parte A, presenta la base dati sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID) che comprende gli ingredienti maggiormente usati nella formulazione dei detersivi e che deve essere utilizzato per i calcoli relativi ai criteri per gli ingredienti.

Nell'appendice I, parte A, sono riportati i dati sul fattore di carico, la tossicità, la non biodegradabilità (aerobica), la non biodegradabilità (anaerobica), le sostanze inorganiche solubili/non solubili e il fabbisogno biologico di ossigeno (BOD) che dovranno essere utilizzati nei calcoli relativi ai principali ingredienti dei detersivi.

I criteri:

— totale sostanze chimiche

— fosfati (STPP)

— sostanze inorganiche solubili/insolubili

— sostanze non biodegradabili (processo aerobico/anaerobico)

— BOD

sono calcolati per ogni ingrediente tenendo conto della dose per lavaggio, del contenuto d'acqua e della percentuale in massa e sono sommati per ogni formulazione di prodotto.

Il criterio relativo alla tossicità del volume critico di diluizione è calcolato per ogni ingrediente (i) della formulazione del prodotto mediante la seguente equazione:

$$CDV_{tox}\ (\text{ingrediente i}) = \frac{\text{peso/lavaggio (i) x fattori di carico (i)}}{\text{effetto a lungo termine (i)}} \times 1\,000$$

Procedura per il calcolo dei punteggi:

Per il calcolo dei punteggi si ricorre alle seguenti equazioni:

Totale sostanze chimiche (TC)

Se **TC** > 110 g/lavaggio	allora	ESCLUSIONE
Se **TC** ≤ 90 g/lavaggio	allora	Punteggio = 10 − **TC**/10
Se 110 ≥ **TC** > 90 g/lavaggio	allora	Punteggio = 0
Se **TC** ≤ 60 g/lavaggio	allora	Punteggio = 4

Volume critico di diluizione, tossicità (VCD_{TOX}):

Se $\mathbf{VCD_{tox}}$ > 10 000 l/lavaggio	allora	ESCLUSIONE
Se $\mathbf{VCD_{tox}}$ ≤ 7 500 l/lavaggio	allora	Punteggio = 4,75 − $\mathbf{VCD_{tox}}$/2 000
Se 10 000 ≥ $\mathbf{VCD_{tox}}$ > 7 500 l/lavaggio	allora	Punteggio = 0
Se $\mathbf{VCD_{tox}}$ ≤ 1 500 l/lavaggio	allora	Punteggio = 4

Fosfati (P):

Se **P** > 30 g/lavaggio	allora	ESCLUSIONE
Se **P** ≤ 22,5 g/lavaggio	allora	Punteggio = 4 − **P**/7,5
Se 30 ≥ **P** > 22,5 g/lavaggio	allora	Punteggio = 0

Sostanze inorganiche insolubili (II):

Se **II** > 30 g/lavaggio	allora	ESCLUSIONE
Se **II** ≤ 25 g/lavaggio	allora	Punteggio = 6 − **II**/5
Se 30 ≥ **II** > 25 g/lavaggio	allora	Punteggio = 0
Se **II** ≤ 10 g/lavaggio	allora	Punteggio = 4

Sostanze inorganiche solubili (SI):

Se **SI** > 70 g/lavaggio	allora	ESCLUSIONE
Se **SI** ≤ 55 g/lavaggio	allora	Punteggio = 4,66 − **SI**/5
Se 70 ≥ **SI** > 55 g/lavaggio	allora	Punteggio = 0
Se **SI** ≤ 10 g/lavaggio	allora	Punteggio = 4

Sostanze organiche non biodegradibili (processo aerobico) (aNBDO):

Se **aNBDO** > 8 g/lavaggio	allora	ESCLUSIONE
Se **aNBDO** ≤ 4 g/lavaggio	allora	Punteggio = 5 − **aNBDO**
Se 8 ≥ **aNBDO** > 4 g/lavaggio	allora	Punteggio = 0
Se **aNBDO** ≤ 1 g/lavaggio	allora	Punteggio = 4

Sostanze organiche non biodegradabili (processo anaerobico) (anNBDO):

Se **anNBDO** > 15 g/lavaggio	allora	ESCLUSIONE
Se **anNBDO** ≤ 10 g/lavaggio	allora	Punteggio = 4,34 − **anNBDO**/3
Se 15 ≥ **anNBDO** > 10 g/lavaggio	allora	Punteggio = 0
Se **anNBDO** ≤ 1 g/lavaggio	allora	Punteggio = 4

BOD (BOD):

Se **BOD** > 130 g/lavaggio	allora	ESCLUSIONE
Se **BOD** ≤ 80 g/lavaggio	allora	Punteggio = 5 − **BOD**/20
Se 130 ≥ **BOD** > 80 g/lavaggio	allora	Punteggio = 0
Se **BOD** ≤ 20 g/lavaggio	allora	Punteggio = 4

Nuovi ingredienti aggiuntivi

Nel caso di nuove sostanze chimiche o di ingredienti aggiuntivi non elencati nella base di dati sugli ingredienti dei detersivi, deve essere seguita la procedura indicata di seguito e nell'appendice I, parte B.

— I dati sperimentali devono essere inviati dal richiedente all'organismo competente.

— Devono essere forniti i dati sulle sostanze inorganiche solubili e insolubili, sulla biodegradabilità anaerobica (basati sulla prova Ecetoc n. 28, giugno 1988) e sul fabbisogno biologico di ossigeno (BOD).

— Deve essere fornita la documentazione disponibile, completa sulla biodegradazione, l'eliminazione e gli effetti a lungo termine (dati NOEC) sui pesci, la dafnia magna e le alghe.

— I pertinenti allegati della direttiva 67/548/CEE costituiscono il riferimento per le prove.

Si applicano, ove opportuno, le disposizioni dell'appendice I, parte B.

In particolare, qualora non siano disponibili i dati completi sugli effetti a lungo termine (NOEC), si applicano le relative procedure semplificate descritte nell'appendice I, parte B.

Se del caso, possono essere accettati dati alternativi, se essi sono ritenuti equipollenti dall'organismo incaricato di valutare la domanda.

2.4. **Altri criteri ecologici relativi agli ingredienti**

Taluni ingredienti specifici nella formulazione non devono superare un livello massimo o non devono essere utilizzati, come di seguito specificato:

a) il peso totale degli ingredienti [1] classificati o classificabili come pericolosi per gli organismi acquatici e assegnati alla frase di rischio R50 (molto tossico per gli organismi acquatici), ai sensi della direttiva 67/548/CEE non deve superare 10 g/lavaggio;

b) il peso totale degli ingredienti classificati o classificabili come pericolosi per l'ambiente e assegnati alla frase di rischio R50 (molto tossico per gli organismi acquatici) e R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), ai sensi della direttiva 67/548/CEE non deve superare 0,25 g/lavaggio;

c) i fosfonati non devono essere superiori a 1 g/lavaggio;

d) non devono essere utilizzati i tensioattivi della famiglia degli alchilfenoletossilati (APEO), le essenze che contengano composti azotati aromatici riportati nell'appendice II, l'agente di formazione dei complessi EDTA e gli ingredienti classificati come cancerogeni, genotossici e mutageni ai sensi della direttiva 67/548/CEE.

2.5. **Criteri ecologici relativi all'imballaggio dei prodotti**

Viene preso in considerazione solo l'imballaggio primario. L'imballaggio del detersivo deve consistere in un imballaggio leggero o in un contenitore (scatola di cartone o di plastica o bottiglia di plastica).

Se il detersivo viene fornito in un contenitore (scatola o bottiglia), il fabbricante deve fornire le confezioni di ricarica.

Il peso dell'imballaggio leggero o della confezione di ricarica non deve essere superiore a 1,7 g/lavaggio.

[1] Con «ingredienti» si intendono sia sostanza che preparati.

Il peso del contenitore non deve essere superiore a 7 g/lavaggio.

Gli imballaggi di cartone devono essere costituiti all'80 % di materiale riciclato e devono essere etichettati conformemente alla norma ISO 1043.

3. **CRITERI DI RENDIMENTO**

Il rendimento di lavaggio del prodotto deve essere confrontato con quello dei detersivi di riferimento conformemente alla prova di rendimento dei detersivi ecologici comunitari,

di cui il prodotto deve soddisfare i requisiti minimi.

4. **PROVE**

4.1. **Prova di purezza degli enzimi per verificare l'assenza di organismi entrati nel processo di produzione**

Deve essere effettuata una prova di purezza degli enzimi prodotti da processi biotecnologici e utilizzati nei detersivi per bucato per i quali si richiede l'assegnazione del marchio di qualità ecologica. Lo scopo della prova è di assicurare che nel preparato enzimatico finale non siano contenuti organismi entrati nel processo di produzione. La crescita dei microrganismi deve essere verificata insieme ad antibiotici specifici. La procedura di prova deve assicurare che non siano reperibili organismi entrati nel processo di fabbricazione in un campione di prova standard del preparato enzimatico finale di 20 ml.

4.2. **Laboratori di prova**

Le prove devono essere effettuate a spese del richiedente presso laboratori che soddisfino i requisiti generali indicati dalla norma EN 45001 o qualsiasi altro sistema equivalente.

5. **INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI**

5.1. **Informazioni sull'imballaggio**

L'imballaggio del prodotto deve recare le seguenti informazioni:

«LAVARE IN MODO ECOLOGICO SIGNIFICA

Fase 1 Suddividere la biancheria (ad esempio, per colore, grado di sporcizia, tipo di fibre)

Fase 2 Lavare a pieno carico

Fase 3 Non usare quantità eccessive di detersivo e seguire le istruzioni sul dosaggio

Fase 4 Optare per i cicli di lavaggio a bassa temperatura»

A richiesta possono essere ottenute maggiori informazioni sul detersivo. A questo scopo, sul detersivo deve figurare l'informazione che, se il consumatore desidera ulteriori informazioni sul prodotto, può telefonare (o scrivere) al servizio consumatori della sooietà o ai rivenditori.

Per incoraggiare i consumatori a evitare l'uso eccessivo di detersivo e a seguire le istruzioni sul dosaggio, deve essere fornito a richiesta (quando non sia già inserito nell'imballaggio) un misurino (tazza) avente una scala con lineette di graduazione pari ad almeno 10 ml.

L'imballaggio deve recare le seguenti informazioni:

«Questo prodotto ha ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica perché contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico, la produzione di rifiuti e il consumo di energia.

Per maggiori informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica si può consultare il seguente sito Internet: http://europa.eu.int/ecolabel»

5.2. **Istruzioni sul dosaggio**

Le raccomandazioni relative al dosaggio devono figurare sull'imballaggio del prodotto, assieme a una raccomandazione ai consumatori di informarsi presso la società di fornitura dell'acqua o le autorità locali sul grado di durezza dell'acqua.

I dosaggi raccomandati devono essere riferiti specificamente ai tessuti «normalmente sporchi» e a quelli «molto sporchi» nonché ai diversi gradi di durezza dell'acqua relativi ai paesi interessati e riferiti se opportuno al peso dei tessuti. Se le istruzioni sul dosaggio vengono fornite con l'ausilio di un misurino, il volume dello stesso (in ml) deve figurare in modo chiaro sull'imballaggio.

Il rendimento di lavaggio deve essere indicato e riferito ai tessuti «normalmente sporchi» e ai diversi gradi di durezza dell'acqua considerati.

I dosaggi raccomandati per i gradi compresi tra il valore 1 di durezza dell'acqua (dolce) — «sporco normale» e il grado massimo di durezza dell'acqua (3 o 4) — «molto sporco» non devono differire tra loro per un fattore superiore a 2.

Il dosaggio di riferimento utilizzato per la prova di rendimento del lavaggio e per il calcolo dei criteri ecologici deve corrispondere al dosaggio raccomandato per lo «sporco normale» e per il grado di durezza dell'acqua corrispondente a 2,5 m mol $CaCO_3$/1 nello Stato membro in cui è stata effettuata la prova.

Se le raccomandazioni comprendono solo DA inferiori a 2,5 m mol $CaCO_3$/1, il dosaggio massimo raccomandato per i tessuti «normalmente sporchi» deve essere inferiore al dosaggio di riferimento indicato al paragrafo precedente.

5.3. **Etichettatura e informazioni sugli ingredienti**

Si applica la raccomandazione 89/542/CEE della Commissione, del 13 settembre 1989, relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia [1].

I seguenti gruppi di ingredienti devono essere etichettati indipendentemente dalla loro concentrazione di massa:

— *Enzimi:* Indicazione del tipo di enzima (ad es.: proteasi, lipasi)

— *Agenti conservanti:* Caratterizzazione ed etichettatura in base alla nomenclatura IUPAC

— *Disinfettanti:* Caratterizzazione ed etichettatura in base alla nomenclatura IUPAC

Eventuali essenze contenute nel prodotto devono essere indicate sull'imballaggio.

[1] GU L 291 del 10.10.1989, pag. 55.

Appendice I

BASE DI DATI SUGLI INGREDIENTI DEI DETERSIVI E APPROCCIO DA SEGUIRE PER GLI INGREDIENTI NON ELENCATI NELLA BASE DATI

A. **Per il calcolo dei criteri ecologici devono essere impiegati i dati riportati nella presente appendice relativi agli ingredienti dei detersivi più comunemente utilizzati (cfr. tabella)**

BASE DI DATI DEGLI INGREDIENTI DEI DETERSIVI

N. DID	Ingredienti	Tossicità		Fattore di carico	Non biodegradabili anaerobicamente	Non biodegradabili aerobicamente	Sostanze inorganiche solubili	Sostanze inorganiche insolubili	THOD
		NOEC misurata	LTE						
	Tensioattivi anionici								
1	C 10-13 LAS (NA ∅ 11.5-11.8, C 14 < 1 %)	0,3	0,3	0,05	S, FC = 0,75	0	0	0	2,3
2	Altri LAS (C14> 1 %)	0,12	0,12	0,05	S, FC = 1,5	0	0	0	2,3
3	C 14/17 alchilsulfonato	0,27	0,27	0,03	S, FC = 0,75	0	0	0	2,5
4	C 8/10 Alchilsulfato	EC50 = 2,9	0,15	0,02	0	0	0	0	1,9
5	C 12/15 AS	0,1	0,1	0,02	0	0	0	0	2,2
6	C 12/18 AS	LC50 = 3	0,15	0,02	0	0	0	0	2,3
7	C 16-18 FAS	0,55	0,55	0,02	0	0	0	0	2,5
8	C 12/15 A 1-3 EO sulfato	0,15	0,15	0,03	0	0	0	0	2,1
9	C 16/18 A 3-4 EO sulfato	mancanza di dati validi	0,1	0,03	0	0	0	0	2,2
10	C 8-Dialchilsolfosuccinato	LC50 = 7,5	0,4	0,5	S, FC = 1,5	0	0	0	2
11	C 12/14 metilestere di acido grasso solfonico	EC50 = 5	0,25	0,05	S, FC = 0,75	0	0	0	2,1
12	C 16/18 metilestere di acido grasso solfonico	0,15	0,15	0,05	S, FC = 0,75	0	0	0	2,3
13	C 14/16 solfonato di olefina alfa	LC50 = 2,5	0,13	0,05	S, FC = 0,75	0	0	0	2,3
14	C 14-18 solfonato di olefina alfa	LC50 = 1,4	0,07	0,05	S, FC = 2,0	0	0	0	2,4
15	C 12-22 Saponi	EC0 = 1,6	1,6	0,05	0	0	0	0	2,9
	Tensioattivi non ionici								
16	C 9/11 A > 3-6 EO lin. o mono br.	EC50 = 3,3	0,7	0,03	0	0	0	0	2,4
17	C 9/11 A > 6-9 EO lin. o mono br.	EC50 = 5,4	1,1	0,03	0	0	0	0	2,2
18	C 12-15 A 2-6 EO lin. o mono br.	0,18	0,18	0,03	0	0	0	0	2,5
19	C 12-15 (Media C < 14) A > 6-9 EO lin. o mono br.	0,24	0,24	0,03	0	0	0	0	2,3
20	C 12-15 (Media C > 14) A > 6-9 EO lin. o mono br.	0,17	0,17	0,03	0	0	0	0	2,3
21	C 12-15 A > 9-12 EO	LC50 = 0,8	0,3	0,03	0	0	0	0	2,2
22	C 12-15 A > 20-30 EO	EC50 = 13	0,65	0,05	0	0	0	0	2
23	C 12-15 A > 30 EO	LC50 = 130	6,5	0,75	0	0	S	0	0* (1)

N. DID	Ingredienti	Tossicità		Fattore di carico	Non biodegradabili anaerobicamente	Non biodegradabili aerobicamente	Sostanze inorganiche solubili	Sostanze inorganiche insolubili	THOD
		NOEC misurata	LTE						
24	C 12/18 A 0-3 EO	nessun dato	0,01	0,03	0	0	0	0	2,9
25	C 12-18 A 9 EO	0,2	0,2	0,03	0	0	0	0	2,4
26	C 16/18 A 2-6 EO	0,03	0,03	0,03	0	0	0	0	2,6
27	C 16/18 A > 9-12 EO	LC50 = 0,5	0,05	0,03	0	0	0	0	2,3
28	C 16/18 A 20-30 EO	EC50 = 18	0,36	0,05	0	0	0	0	2,1
29	C 16/18 A > 30 EO	LC50 = 50	2,5	0,75	0	S	0	0	0* (1)
30	C 12/14 Amido di glucosio	4,3	4,3	0,03	0	0	0	0	2,2
31	C 16/18 Amido di glucosio	0,116	0,116	0,03	0	0	0	0	2,5
32	C 12/14 Alchilpoliglucosidi	1	1	0,03	0	0	0	0	2,3
	Tensioattivi amfoteri								
33	C 12-15 Alchildimetilbetaina	0,03	0,03	0,05	S, FC = 2,5	0	0	0	2,9
34	Alchil (C 12-18) amidopropilbetaina	0,03	0,03	0,05	S, FC = 2,5	0	0	0	2,8
	Controllori sud								
35	Silicone	EC50 = 241	4,82	0,4	S, FC = 0,75	S	0	0	0,0
36	Paraffina	nessun dato	100	0,4	0	S	0	0	0* (1)
	Ammorbidente								
37	Glicerina	LC50 > 5-10 gl	1 000	0,13	0	0	0	0	1,2
	Emulsionanti								
38	Fosfati (STPP)		1 000	0,6	0	0	S	0	0,0
39	Zeolite A	120	120	0,05	0	0	0	S	0,0
40	Citrato	EC50 = 85	85	0,07	0	0	0	0	0,6
41	Policarbossilati e relativi derivati	124	124	0,4	S, FC = 0,1	S	0	0	0* (1)
42	Argilla		1 000	0,05	0	0	0	S	0,0
43	Carbonato/bicarbonato	LC50 = 250	250	0,8	0	0	S	0	0,0
44	Acido grasso (C > = 14)	EC0 = 1,6	1,6	0,05	0	0	0	0	2,9
45	Silicato/disilicato	EC50 > 1 000	1 000	0,8	0	0	S	0	0,0
46	NTA	19	19	0,13	0	0	0	0	0,6
47	Acido poliaspartico, sale di NA	125	12,5	0,13	S, FC = 0,1	0	0	0	1,2

N. DID	Ingredienti	Tossicità		Fattore di carico	Non biodegradabili anaerobicamente	Non biodegradabili aerobicamente	Sostanze inorganiche solubili	Sostanze inorganiche insolubili	THOD
		NOEC misurata	LTE						
	Sbiancanti								
48	Perborato mono (ad esempio borato)	1-10	6	1	0	0	S	0	0,0
49	Perborato tetra (ad esempio borato)	1-10	6	1	0	0	S	0	0,0
50	Percarbonato (cfr. carbonato)	LC50 = 250	250	0,8	0	0	S	0	0,0
51	TAED	EC0 = 500	EC0 = 500	0,13	0	0	0	0	2,0
	Solventi								
52	C 1-C 4 alcoli	LC50 = 8 000	100	0,13	0	0	0	0	2,3
53	Monoétanolammina	0,78	0,78	0,13	0	0	0	0	2,7
54	Diétanolammina	0,78	0,78	0,13	0	0	0	0	2,3
55	Triétanolammina	0,78	0,78	0,13	0	0	0	0	2
	Varie								
56	Polivinile pirrolidone (PVP/PVNO/PVPVT)	EC50 > 100	100	0,75	S, FC = 0,1	S	0	0	0* (1)
57	Fosfonati	7,4	7	0,4	S, FC = 0,5	S	0	0	0* (1)
58	EDTA	LOEC = 11	11	1	S, FC = 0,1	S	0	0	0* (1)
59	CMC	LC50 > 250	250	0,75	S, FC = 0,1	S	0	0	0* (1)
60	Solfato Na	EC50 = 2 460	1 000	1	0	0	S	0	0,0
61	Solfato Mg	EC50 = 788	800	1	0	0	S	0	0,0
62	Cloruro Na	EC50 = 650	650	1	0	0	S	0	0,0
63	Urea	LC50 > 10 000	100	0,13	0	0	0	0	2,1
64	Acido maleico	LC50 = 106	2,1	0,13	0	0	0	0	0,8
65	Acido malico	LC50 = 106	2,1	0,13	0	0	0	0	0,6
66	Formiato di calcio		100	0,13	0	0	0	0	2,0
67	Silice		100	0,05	0	0	0	S	0,0
68	Polimeri di PM elevato PEG > 4 000		100	0,4	0	S	0	0	0* (1)
69	Polimeri di PM basso PEG < 4 000		100	0,13	0	0	0	0	1,1
70	Solfonati di cumene	LC50 = 66	6,6	0,13	S, FC = 0,25	0	0	0	1,7
71	Solfonati di xilene	LC50 = 66	6,6	0,13	S, FC = 0,25	0	0	0	1,6

N. DID	Ingredienti	Tossicità		Fattore di carico	Non biodegradabili anaerobicamente	Non biodegradabili aerobicamente	Sostanze inorganiche solubili	Sostanze inorganiche insolubili	THOD
		NOEC misurata	LTE						
72	Solfonati di toluene	LC50 = 66	6,6	0,13	S, FC = 0,25	0	0	0	1,4
73	Na-/Mg-/KOH		100	1	0	0	S	0	0,0
74	Enzimi	LC50 = 25	25	0,13	0	0	0	0	2,0
75	Miscele di essenze come d'uso	LC50 = 2-10	0,02	0,1	S, FC = 3,0	S	0	0	0* (1)
76	Coloranti	LC50 = 10	0,1	0,4	S, FC = 3,0	S	0	0	0* (1)
77	Amido	Nessun dato	250	0,1	0	0	0	0	0,97
78	Sulfonato di ftalocianina Zn	NOEC = 0,16	0,016	0,07 (2)	S, FC = 2,5	S	0	0	0* (1)
79	Poliestere aniomico (Soil Release Polyester)	NOEC = 310	310	0,4	S, FC = 0,1	S	0	0	0* (1)
80	Iminodisuccinato	23	2,3	0,13	S, FC = 0,25	0	0	0	1,1
	Sbiancanti ottici (FWA)								
81	FWA 1 (3)	LC0 = 10	1,0	0,4	S, FC = 1,5	S	0	0	0* (1)
82	FWA 5 (4)	3,13	3,13	0,4	S, FC = 0,5	S	0	0	0* (1)
	Ingredienti aggiuntivi								
83	Alchil ossidi di amine (C 12-18)	CE0 = 0,08	0,08	0,05	S, FC = 2,5	0	0	0	3,2
84	Glycereth (C 6-17) EO cocoato	CE50 = 32	1,6	0,05	0	0	0	0	2,1
85	Esteri di fosfato (C 12-18)	CE50 = 38	1,9	0,05	S, FC = 0,25	0	0	0	2,3

(1) 0* = THOD per sostanze non biodegradabili aerobicamente è fissato a livello 0.
(2) Fotodegradazione rapida.
(3) FWA 1 = Disodio 4,4′-bis (4-anilino-5-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl) amino stilbene-2,2′-disolfonato.
(4) FWA 5 = Disodio 4,4′-bis (2-sulfostiril) bifenile.

Legenda

S = Si
FC = fattore di correzione da applicare al dosaggio espresso in g/lavaggio
0 = da non utilizzare
NOEC = Concentrazione priva di effetti osservati
LTE = Effetti a lungo termine
THOD = Fabbisogno teorico di ossigeno

B. **Nel caso di ingredienti non riportati sull'elenco DID, e se opportuno, si procede come segue**

Tossicità dell'acqua

Come criterio per il calcolo del volume critico di diluizione (tossicità), si devono considerare i dati relativi ai più bassi effetti a lungo termine (LTE) convalidati per i pesci, la daphnia magna e le alghe.

Qualora si utilizzino i dati sugli omologhi e/o le QSAR (Relazioni quantitative struttura-attività), si può applicare un fattore di correzione ai dati LTE prescelti.

Qualora non siano disponibili dati LTE, si deve procedere a una stima degli stessi utilizzando la procedura sottoindicata, applicando lo specifico fattore di incertezza (uncertainty factor — UF) ai dati relativi alle specie più sensibili.

Non tensioattivi

DATI DISPONIBILI	UF DA USARE
Almeno due LC_{50} acute sui pesci, la daphnia o le alghe	100
1 NOEC sui pesci, la daphnia o le alghe	10
2 NOEC sui pesci, la daphnia o le alghe	5
3 NOEC sui pesci, la daphnia o le alghe	1
	Si assume la NOEC minima convalidata

Uno scostamento da questo criterio può essere ammesso se l'adozione di fattori inferiori o dati è scientificamente giustificata.

Tensioattivi

DATI DISPONIBILI	UF DA UTILIZZARE
Almeno due NOEC sui pesci, la daphnia o le alghe	1 (la più bassa NOEC)
1 NOEC sui pesci, la daphnia o le alghe	1 (NOEC se si tratta delle specie più sensibili alla tossicità acuta)
	10 (NOEC se non si tratta delle specie più sensibili alla tossicità acuta)
3 LC_{50} sui pesci, la daphnia o le alghe	20 (la LC_{50} più bassa)
Almeno due LC_{50} sui pesci, la daphnia o le alghe	50 (la LC_{50} più bassa)
	o 20 in casi specifici (cfr. di seguito)

Nell'ultimo caso riportato sopra, può essere utilizzato un fattore di incertezza 20 anziché 50 solo se sono disponibili i dati su 1-2 $L(E)C_{50}$(LC_{50} in caso di tossicità per i pesci, EC_{50} in caso di tossicità per la daphnia o per le alghe) e se, dalle informazioni disponibili per altri composti, si può stabilire che le specie più sensibili sono state sottoposte a prova. Tale norma può essere applicata solo all'interno di un gruppo di omologhi. Va precisato che gli LTE (effetti a lungo termine) utilizzati per un gruppo di omologhi devono essere coerenti per quanto riguarda l'influenza ad esempio della lunghezza delle catene alchiliche per gli alchil-benzen-solfonati lineari (linear alkylbenzene sulphonate — LAS) o del numero di EO (gruppi etossilici) sull'alcol etossilato qualora sia possibile stabilire tali relazioni quantitative struttura-attività (QSAR).

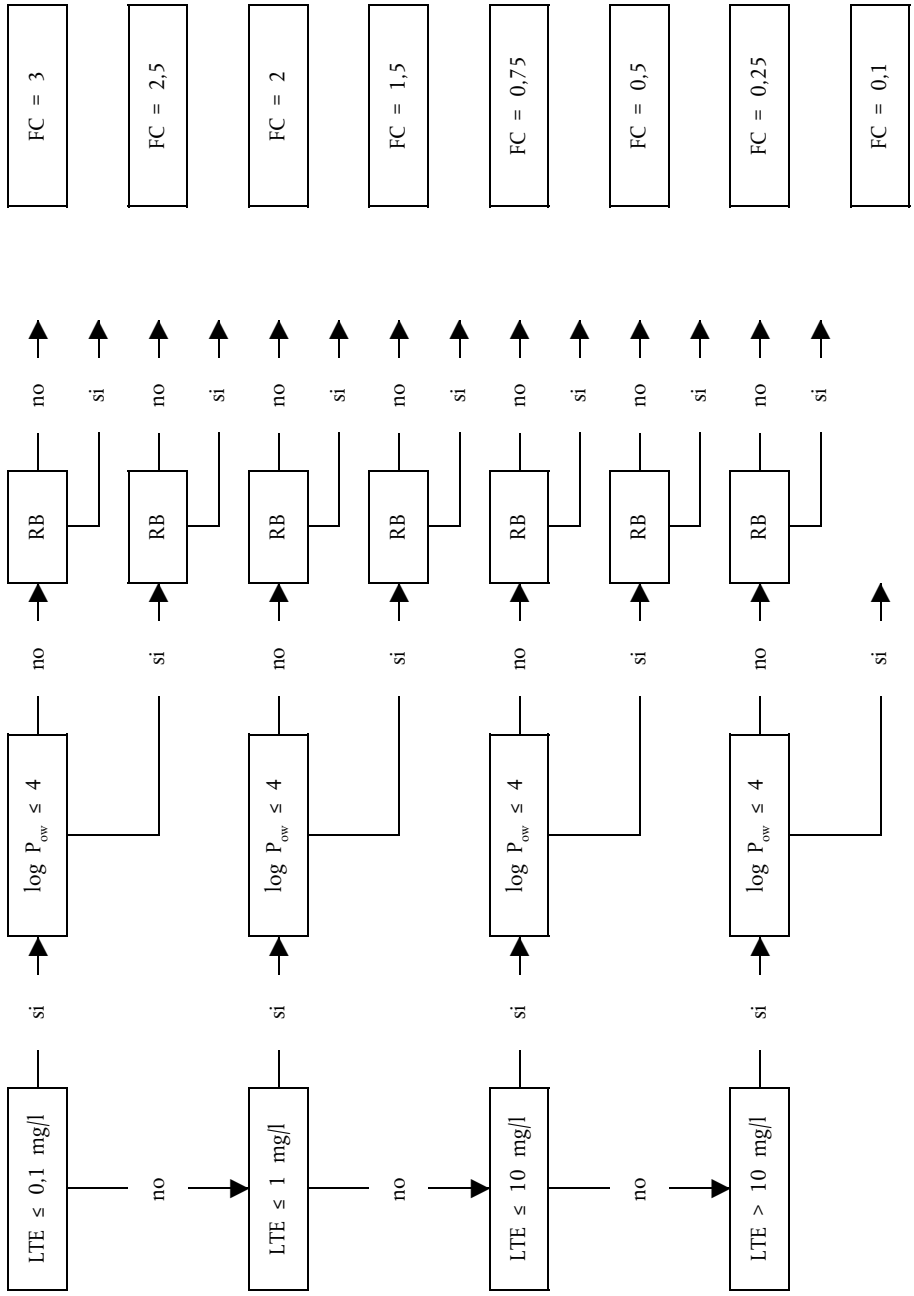
Qualsiasi scostamento dalla procedura sopradescritta deve essere ben ponderato per ciascuna sostanza chimica.

Fattori di carico

I fattori di carico sono determinati conformemente alla direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio [1], modificata da ultimo dalla direttiva 98/98/CE della Commissione e al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio [2].

[1] GU L 227 dell'8.9.1993, pag. 9.
[2] GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

Sostanze organiche non biodegradabili (anaerobicamente): diagramma di flusso per definire i fattori di correzione (FC) (1)



RB: Biodegradabilità aerobica rapida *(Ready aerobic biodegradability)*
LTE: Effetti a lungo termine *(Long-term effect)*
FC: Fattore di correzione *(Correction factor)*

(1) I fattori di correzione (FC) devono essere stabiliti in base alle proprietà degli ingredienti applicati al dosaggio espresso in g/lavaggio.

Appendice II

DEFINIZIONI RELATIVE AI CRITERI ECOLOGICI

1. **Totale sostanze chimiche**

   Il totale sostanze chimiche equivale al dosaggio meno il contenuto di acqua espresso in g/lavaggio.

2. **Volume critico di diluizione, tossicità (VCD_{tox})**

   Il volume critico di diluizione (VCD_{tox}) è calcolato per ogni ingrediente i della formula considerando i dati dei fattori di carico (LF) e degli effetti a lungo termine (LTE) inclusi nell'elenco DID espressi in l/lavaggio:

   $$VCD_{tox} \text{ (ingrediente i)} = \frac{\text{peso/lavaggio (i)} \times \text{LF (i)}}{\text{LTE (i)}} \times 1\,000$$

   IL VCD_{tox} del prodotto è costituito dalla somma del VCD_{tox} di tutti gli ingredienti espressa in l/lavaggio.

3. **Fosfati (STPP)**

   Peso per lavaggio di tutti i fosfati inorganici, espressi come STPP in g/lavaggio.

4. **Sostanze inorganiche insolubili**

   Peso per lavaggio di tutti gli ingredienti costituiti da sostanze inorganiche insolubili (cfr. elenco DID) espresso in g/lavaggio.

5. **Sostanze inorganiche solubili**

   Peso per lavaggio di tutti gli ingredienti costituiti da sostanze inorganiche solubili (cfr. elenco DID) espresso in g/lavaggio.

6. **Sostanze organiche non biodegrabili (aerobicamente)**

   Peso per lavaggio di tutti gli ingredienti che costituiscono sostanze organiche biodegradabili aerobicamente (cfr. elenco DID) espresso in g/lavaggio.

7. **Sostanze organiche non biodegrabili (aerobicamente)**

   Peso per lavaggio di tutti gli ingredienti che costituiscono sostanze organiche biodegradabili anaerobicamente utilizzando i rispettivi fattori di correzione (cfr. elenco DID) espresso in g/lavaggio.

8. **Fabbisogno biologico di ossigeno (BOD)**

   Il BOD di ciascun ingrediente i è calcolato in g O/lavaggio in base ai rispettivi dati relativi alla THOD riportati nell'elenco DID:

   BOD (ingrediente i) = peso/lavaggo(i) + BOD(i) in g O/lavaggio

   Il BOD del prodotto è costituito dalla somma del BOD di tutti gli ingredienti espressa in g O/lavaggio. Il THOD si applica solo ai composti biodegradabili.

9. **Detersivi normali**

   I detersivi normali danno risalto al rendimento del lavaggio (eliminazione dello sporco e delle macchie). Un detersivo viene considerato normale a meno che il produttore non preferisca sottolineare la «cura dei tessuti» (lavaggi a bassa temperatura, fibre delicate e colori).

10. **Muschi azotati**

    Muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene

    Muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluene

    Moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano

    Muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene

    Muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone.

Appendice III

DATI E INFORMAZIONI CHE IL RICHIEDENTE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DEVE PRESENTARE ALL'ORGANISMO COMPETENTE

1.1. **Dichiarazione relativa alla formulazione del prodotto e al calcolo dei criteri**

L'organismo competente richiede al fabbricante che presenta richiesta di assegnazione del marchio di qualità ecologica di fornire:

— la formulazione esatta del prodotto;

— la descrizione chimica esatta degli ingredienti (ad es.: identificazione ai sensi della IUPAC, n. CAS, formula grezza e di struttura, purezza, tipo e percentuale delle impurità, additivi; per le miscele, ad esempio tensioattivi: n. DID, composizione e spettro di distribuzione degli omologhi, isomeri e denominazione commerciale); prove analitiche relative alla composizione dei tensioattivi;

— il tonnellaggio esatto del prodotto immesso sul mercato (alla data del 1º marzo relativamente all'anno precedente);

— il calcolo dettagliato dei criteri;

— una relazione riassuntiva sulla purezza degli enzimi secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato alla presente decisione e un certificato che attesti l'assenza di organismi entrati nel processo di produzione;

— una dichiarazione che:

  — il prodotto non contiene tensioattivi del gruppo degli alchilfenoletossilati (APEO), le essenze che contengono composti azotati aromatici riportati nell'appendice II, l'agente di formazione dei complessi EDTA e gli ingredienti classificati come cancerogeni, genotossici e mutageni, secondo le definizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE,

  — i fosfonati non superano 1 g/lavaggio.

1.2. **Prova di rendimento del lavaggio**

Il richiedente deve presentare all'organismo competente i risultati della prova di rendimento del lavaggio dei detersivi ecologici comunitari.

1.3. **Apparecchiature per il dosaggio, imballaggio e informazione dei consumatori**

Per dimostrare il rispetto dei requisiti summenzionati l'organismo competente chiede al richiedente di inviare confezioni del prodotto e misurini per il dosaggio relativi al prodotto in questione.

Nel caso vi siano differenze legate ai diversi mercati nazionali e imballaggi di diverse dimensioni, verranno richiesti tutti i dati relativi.

1.4. **Richiesta di assegnazione di un marchio di qualità ecologica per i detersivi**

L'organismo competente nazionale può effettuare un controllo sul sito della ditta richiedente e visitare gli impianti di produzione e di imballaggio.

L'organismo competente deve garantire che le richieste siano presentate conformemente alle prescrizioni del regolamento (CEE) n. 880/92 e che rispettino i requisiti procedurali.

Appendice IV

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

APEO: (Alkyl phenol ethoxylates) Alchilfenoletossilato

BOD: Fabbisogno biologico di ossigeno

DID: Base di dati degli ingredienti dei detersivi

EO: (Ethoxy groups) Gruppi etossilici

EC_{50}: (Effect concentration) Concentrazione con effetti (concentrazione alla quale per il 50 % degli organismi di prova si rileva un effetto in un tempo dato)

ECETOC: Centro europeo di ecotossicologia e di tossicologia delle sostanze chimiche

EDTA: Etilendiamminatetracetato

FC: Fattore di correzione

H_{EXCL}: (Exclusion Hurdle) Soglia di esclusione

IEC: (International Electrotechnical Commission) Commissione elettrotecnica internazionale

ISO: Organizzazione internazionale di normalizzazione

IUPAC: Unione internazionale della chimica pura e applicata

LC_{50}: (Lethal concentration) Concentrazione letale (concentrazione alla quale il 50 % degli organismi di prova presentano effetti letali in un tempo dato)

LTE: (Long-term effect) Effetti a lungo termine

NOEC: (No Observed Effect Concentration) Concentrazione priva di effetti osservati (in una prova cronica)

P_{OW}: Rapporto di distribuzione ottanolo/acqua

QSAR: (Quantitative structure activity relationships) Relazioni quantitative struttura-attività

RB: (Ready biodegradability) Biodegradabilità rapida

STPP: (Sodium tripolyphosphate) Tripolifosfato di sodio

THOD: (Theoretical oxygen demand) Fabbisogno teorico di ossigeno

UF (Uncertainty factor) Fattore di incertezza

VCD_{TOX}: Volume critico di diluzione (tossicità)

WF: (Weighting factor) Fattore di ponderazione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1999

che modifica l'elenco delle zone industriali in declino cui si applica l'obiettivo n. 2, definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio

[notificata con il numero C(1999) 1742]

(1999/477/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

(1) considerando che un primo elenco di zone ammissibili ad interventi a titolo dell'obiettivo n. 2 è stato stabilito dalla decisione 94/169/CE della Commissione [3] per il periodo 1994-1996;

(2) considerando che tale elenco è stato modificato dalla decisione 96/472/CE della Commissione [4] per il periodo di programmazione 1997-1999;

(3) considerando che si è riscontrato un errore tecnico nella decisione 96/472/CE quanto alla fissazione delle zone industriali ammissibili all'obiettivo n. 2 nella regione Emilia-Romagna,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle zone industriali in declino ammissibili ad interventi a titolo dell'obiettivo n. 2 per il periodo 1997-1999, stabilito in base all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2052/88, è modificato per quanto concerne il comune di Ferrara appartenente alla zona Modena Ferrara (regione Emilia-Romagna). La modifica apportata è la seguente:

— per il comune di Ferrara, leggasi «Comune di Ferrara (parte); l'intero territorio comunale ad eccezione delle seguenti circoscrizioni: Centro cittadino, Zona Est, Zona Nord-Est, Zona Sud, Giardino-Arlanuova-Doro».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

[1] GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.
[2] GU L 193 del 31.7.1993, pag. 5.
[3] GU L 81 del 24.3.1994, pag. 1.
[4] GU L 193 del 3.8.1996, pag. 54.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1999
che rinnova il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura

[notificata con il numero C(1999) 2042]

(1999/478/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(1) considerando che la Commissione desidera conoscere i pareri delle categorie professionali interessate sui problemi sollevati dall'introduzione di una politica comune della pesca (PCP);

(2) considerando che un comitato consultivo è stato istituito nel settore della pesca con la decisione 71/128/CEE della Commissione ([1]), il cui testo è stato sostituito da ultimo dalla decisione 89/4/CEE ([2]), modificata dalla decisione 97/246/CE ([3]);

(3) considerando che appare opportuno, nel quadro del comitato consultivo suddetto, ampliare il dialogo sull'elaborazione e la gestione della politica comune della pesca (PCP) a tutte le categorie economiche interessate, in particolare al settore dell'acquacoltura e alle orgnaizzazioni non professionali; che è pertanto necessario rivedere la struttura del comitato;

(4) considerando che, al fine di incoraggiare la formulazione di analisi e di posizioni comuni sulla PCP, è utile invitare i membri del comitato a trattare i problemi che li concernono direttamente;

(5) considerendo che per garantire un lavoro efficace occorre limitare il numero dei membri del comitato;

(6) considerando che è utile migliorare le condizioni di dialogo attraverso una migliore articolazione tra una «plenaria», incaricata di orientare i lavori del comitato e di emettere pareri, e i gruppi di lavoro incaricati di preparare detti pareri;

(7) considerando che il mandato dei membri del comitato scade il 31 luglio 1999, al termine del periodo di transizione fissato per attuare una riforma del comitato suddetto; che è quindi opportuno modificare il testo della decisione nel senso sopra indicato;

(8) considerando che per motivi di chiarezza è opportuno sostituire il testo della decisione 71/128/CEE,

DECIDE:

Articolo 1

1. È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, composto da una plenaria, di seguito denominata «il comitato», e dai quattro gruppi di lavoro di cui all'articolo 7.

2. Il comitato è composto di rappresentanti delle seguenti categorie economiche: le organizzazioni professionali rappresentative delle imprese di produzione, di trasformazione o di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e le organizzazioni non professionali rappresentative degli interessi dei consumatori, dell'ambiente e dello sviluppo.

3. Nei gruppi definiti all'articolo 7 sono inoltre rappresentati gli esperti del settore della pesca che rappresentano gli organismi scientifici e/o economici, di credito e di prima commercializzazione.

Articolo 2

Il comitato può essere consultato dalla Commissione, o pronunciarsi su iniziativa del presidente o a richiesta di uno o più dei suoi membri, sui problemi relativi alla normativa della politica comune della pesca, e in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detta normativa, nonché sui problemi economici e sociali del settore della pesca, salvo quelli riguardanti i datori di lavoro e i lavoratori del settore, nella loro veste di parti sociali.

Articolo 3

Il comitato è composto di venti membri, di seguito denominati membri del comitato.

1) È attribuito un seggio a ciascuna delle seguenti undici categorie interessate, enumerate da 1 a 11. Per ciascuno di questi undici seggi sono previsti un titolare e un supplente.

Organizzazioni professionali:

Imprese di pesca:	1) Armatori privati
	2) Armatori associati
	3) Organizzazioni di produttori

([1]) GU L 68 del 22.3.1971, pag. 18.
([2]) GU L 5 del 7.1.1989, pag. 33.
([3]) GU L 97 del 12.4.1997, pag. 27.

Imprese d'acquacolcura:	4) Allevatori di molluschi e crostacei
	5) Piscicoltori
Imprese a valle:	6) Trasformatori
	7) Commercianti (intermediari, import/export e venditori all'ingrosso)
Organizzazioni di lavoratori:	8) Pescatori e salariati delle imprese del settore

Organizzazioni non professionali interessate dalla PCP:

9) Consumatori

10) Ambiente

11) Sviluppo

2) Partecipano inoltre di diritto al comitato il presidente e il vicepresidente del comitato di dialogo settoriale «pesca» ([1]), i presidenti e i vicepresidenti dei gruppi di lavoro n. 1, 3 e 4 di cui all'articolo 7 e il presidente del gruppo di lavoro n. 2 di cui all'articolo 7.

Articolo 4

1. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta della organizzazioni costituite a livello della Comunità e che sono le più rappresentative delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il rappresentante dei consumatori è proposto dal comitato dei consumatori ([2]).

Per ciascuno dei seggi da assegnare, esclusi quelli riservati al comitato di dialogo settoriale «pesca», le predette organizzazioni propongono due candidati di diversa nazionalità. Per i seggi attribuiti alle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le proposte precisano il nome del titolare e quello del supplente.

I membri del comitato restano in carica per tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri del comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Il mandato di un membro termina prima della scadenza del triennio in caso di dimissioni o di decesso.

Il mandato di un membro può essere altresì interrotto se l'organizzazione che ne ha presentanto la candidature chiede che l'interessato venga sostituito.

In tal caso si provvede alla sua sostituzione, per la rimanente durata del mandato, secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

2. L'elenco dei membri del comitato è pubblicato, a titolo informativo, dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Il comitato elegge, per la durata di tre anni, un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo alla maggioranza di due terzi dei membri presenti.

I membri del comitato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, compongono l'ufficio di presidenza del comitato, ad esclusione del rappresentante degli armatori membro del comitato di dialogo settoriale.

L'ufficio di presidenza elegge il presidente e prepara e organizza i lavori dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 7.

Articolo 6

A richiesta di una delle organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il presidente può invitare un delegato di tale organizzazione ad assistere alle riunioni del comitato. Allo stesso modo, il presidente può invitare a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una specifica competenza riguardo ad una delle questioni che figurano all'ordine del giorno. I membri supplenti possono assistere, a loro spese, alle riunioni in qualità di osservatori.

Articolo 7

Il comitato istituisce quattro gruppi di lavoro per elaborare i suoi pareri.

La denominazione di questi gruppi come pure le rispettive presidenze e composizioni figurano in allegato alla presente decisione.

D'intesa con la Commissione, i partecipanti ai gruppi di lavoro sono scelti in funzione dell'ordine del giorno di ogni riunione dalle organizzazioni costituite a livello della Comunità e più rappresentative. I rappresentanti delle categorie biologia ed economia sono scelti dal CSTEP ([3]). La Commissione può, in base all'ordine del giorno, designare esperti supplementari.

Articolo 8

1. Il comitato si riunisce su convocazione della Commissione in funzione di un programma di lavoro annuale definito d'intesa con la Commissione. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

([1]) GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27 (98/500/CE).
([2]) GU L 162 del 13.7.1995, pag. 37.
([3]) GU L 297 del 2.12.1993, pag. 25.

4. D'intesa con la Commissione, il comitato elabora le regole relative all'esecuzione del programma di lavoro, alla preparazione delle riunioni, alla tenuta delle sedute, ai resoconti, alle prese di posizione o sintesi di conclusioni, alla formulazione di pareri e raccomandazioni.

Articolo 9

Il comitato è invitato a pronunciarsi sulle domande di parere formulate dalla Commissione nonché sugli argomenti che figurano nel suo programma di lavoro.

Nel chiedere il parere del comitato, la Commissione ha la facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie rappresentante figurano in un resoconto trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 287 del trattato, i membri del comitato e quelli dei gruppi di lavoro sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato stesso o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 11

Le decisioni 71/128/CEE e 97/247/CE della Commissione [1] sono abrogate.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il 1º agosto 1999.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

[1] GU L 97 del 12.4.1997, pag. 28.

ALLEGATO

Gruppi di lavoro di cui all'articolo 7

1. **Denominazioni dei gruppi di lavoro**

Gruppo n. 1: Accesso alle risorse e gestione delle attività di pesca

Gruppo n. 2: Acquacoltura: allevamenti di pesci, crostacei e molluschi

Gruppo n. 3: Mercati e politica commerciale

Gruppo n. 4: Questioni generali: economia e analisi di filiera

2. **Presidenze e vicepresidenze**

La presidenza dei gruppi di lavoro n. 1 e 4 spetta ad un rappresentante degli armatori privati.

La vicepresidenza del gruppo di lavoro n. 1 spetta ad un rappresentante degli armatori associati.

La presidenza e la vicepresidenza del gruppo di lavoro n. 2 spettano in alternanza ad un rappresentante dei piscicoltori e ad un rappresentante degli allevatori di molluschi/crostacei.

La presidenza del gruppo di lavoro n. 3 spetta ad un rappresentante dei trasformatori.

La vicepresidenza del gruppo di lavoro n. 4 spetta ad un rappresentante dei commercianti.

La vicepresidenza del gruppo di lavoro n. 3 septta ad un rappresentante delle organizzazioni di produttori.

3. **Numero di seggi per categoria interessata**

	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4
Armatori privati	5	—	1	3
Armatori associati	3	—	1	2
Pescatori/dipendenti	2	1	1	2
Organizzazioni di produttori	1	—	3	1
Piscicoltori	—	6	1	1
Allevatori di molluschi/crostacei	—	4	1	1
Trasformatori	—	—	3	2
Commercianti	—	—	2	1
Consumatori	—	1	1	1
Ambiente	1	1	1	1
Sviluppo	1	—	1	1
Biologia	1	1	—	—
Economia	1	1	1	1
Banche	—	—	1	1
Aste e porti	—	—	1	—
	15	15	19	18

La Commissione può designare esperti supplementari in funzione dell'ordine del giorno.